GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1880 — ROMA — VENERDI' 7 MAGGIO — NUM. 109

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA .... L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti...	ROMA .... „	9	17	32
	Per tutto il Regno .... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il N. **5405** (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 gennaio 1880, n. 5253;

Viste le leggi 15 marzo 1860, num. 145, del Governo della Toscana e 24 gennaio 1864, n. 1636;

Vista la legge 21 agosto 1862, n. 739;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 14 settembre 1862, n. 812;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim* del Tesoro, e di quelli di Grazia e Giustizia e dei Culti e dei Lavori Pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento sottoscritto di ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, incaricato dell'*interim* del Tesoro, e da quelli di Grazia e Giustizia e dei Culti e dei Lavori Pubblici, per la esecuzione della legge 20 gennaio 1880, numero 5253, sulla affrancazione e la vendita dei canoni, censi ed altre simili prestazioni dovute al Demanio, al patrimonio da esso amministrato per conto della pubblica istruzione, al Fondo per il culto ed al R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1880.

UMBERTO.

A. Magliani.
A. Baccarini.
T. Villa.

Visto — *Il Guardasigilli*
T. Villa.

Regolamento *per la esecuzione della legge* 20 *gennaio* 1880, *n.* 5253 (*Serie* 2ª) *sull'affrancamento o la alienazione di canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre simili prestazioni dovuti al Demanio, al patrimonio da esso amministrato per conto della pubblica istruzione, all'Amministrazione del Fondo Culto ed al Commissariato per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma.*

Capo I. — *Affrancazione.*

Art. 1. I debitori di annue rendite e prestazioni che vorranno esercitare la facoltà di affrancazione secondo la legge 20 gennaio 1880, n. 5253, serie 2ª, dovranno farne domanda in carta libera all'Amministrazione creditrice.

La domanda dovrà contenere:

1. Il nome e cognome, la paternità, il domicilio, la residenza, e la dimora dell'affrancante;

2. L'Amministrazione creditrice;

3. Il fondo che s'intende di affrancare;

4. L'annuo importo effettivo della prestazione e la qualità del vincolo;

5. Il titolo col quale il vincolo fu costituito, o dal quale dipende;

6. L'obbligazione di pagare in sei uguali rate:

a) Il capitale corrispondente a 15 volte l'effettiva prestazione di un anno;

b) Il laudemio e gli altri accessorii, qualora siano dovuti, colla liquidazione del relativo ammontare.

Non è ammesso il ricorso al procedimento consentito dagli articoli 1, 2, 4 e 5 del regolamento 31 marzo 1864, n. 1725, per la esecuzione della legge del 24 gennaio di quell'anno, n. 1636.

Art. 2. Per le prestazioni in generi dovrà nella domanda d'affrancazione indicarsene il ragguaglio in denaro sul prezzo dell'ultimo decennio secondo le mercuriali del luogo di pagamento o del mercato più vicino.

Se non fosse determinata in modo fisso la quantità della prestazione in genere, se ne farà la conversione in danaro in base alla media delle quantità effettivamente pagate nell'ultimo decennio.

Dovrà essere unito alla domanda il quadro delle mercuriali dell'ultimo decennio.

Art. 3. La somma da pagarsi per laudemio e per le altre prestazioni fisse dovute in tempi determinati, verrà liquidata a termini dell'art. 7 della legge 24 gennaio 1864, n. 1636.

Art. 4. Nei casi previsti dallo articolo 3 della legge 24 gennaio 1864, l'affrancante dovrà fare nella sua domanda anche l'offerta della somma determinata nello stesso articolo.

Art. 5. Quando la proprietà ed i frutti degli alberi siano riservati all'Amministrazione direttaria, l'affrancante dovrà nella sua domanda offrire in corrispettivo una somma eguale a venti volte il reddito delle piante.

Tale reddito, in caso di contestazione, sarà stabilito a mezzo di perizia, ed il debitore dovrà sopportare la relativa spesa, ove il reddito da esso dichiarato venisse a risultare inferiore di un quinto a quello accertato dal perito.

Art. 6. Riconosciutosi dall'Amministrazione creditrice che nessun diritto di reversione o caducità siasi verificato in suo favore; che siano stati pagati tutti gli arretrati di canoni, laudemi ed altre prestazioni, e che il prezzo offerto è quello dovuto ai sensi di legge, sarà assentito e stipulato l'atto di affrancazione.

Art. 7. Negli atti di affrancazione, che verranno stipulati nelle forme dello articolo 8 della legge 20 gennaio 1880, n. 5253, le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il Culto saranno rappresentate dall'Intendente di finanza, o da chi ne fa le veci, se il contratto viene stipulato nello ufficio dell'Intendenza.

Negli altri casi potranno essere rappresentate, senza bisogno di speciale mandato, da un ispettore del Demanio, da un agente delle Imposte dirette o da altro funzionario delle Finanze.

Il Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico potrà essere rappresentato da un funzionario della propria Amministrazione in Roma, e fuori di Roma da un funzionario della Amministrazione finanziaria, mediante speciale delegazione del Regio Commissario.

Art. 8. L'affrancazione delle prestazioni superiori alle L. 100 potrà essere stipulata nelle forme prescritte dall'art. 8 della legge 20 gennaio 1880, n. 5253, quando gli affrancanti saldassero contestualmente alla stipulazione l'intero prezzo.

Negli altri casi dovrà essere fatta per atto pubblico, osservate le norme che regolano tali atti.

A richiesta del debitore potranno essere ricevuti da notaio i contratti di affrancazione delle prestazioni inferiori alle annue L. 100.

Il debitore sarà in obbligo di consegnare all'Amministrazione creditrice anche una copia spedita in forma esecutiva del contratto stipulato avanti notaio.

Art. 9. Nell'atto d'affrancamento dovrà indicarsi:

a) Il titolo dal quale dipende la prestazione;

b) L'ente morale cui la prestazione era in origine dovuta;

c) La legge in forza della quale la prestazione fece passaggio all'Amministrazione creditrice;

d) L'articolo del campione o libro dei debitori sotto cui la prestazione è iscritta;

e) La dichiarazione che il debitore abbia saldato tutte le prestazioni maturate, compreso il rateo dell'annualità in corso fino al giorno della stipulazione dell'atto; ed i diritti per laudemi ed altri accessorii già verificatisi, nonchè le spese;

f) La dichiarazione che dal giorno della stipulazione cessa di decorrere la prestazione affrancata, e di avere efficacia il corrispondente titolo di credito;

g) Il prezzo liquidato per l'affrancazione;

h) La somma pagata contestualmente in conto dello stesso prezzo colla indicazione del numero della bolletta d'introito;

i) La somma dovuta a saldo, e l'obbligazione dell'affrancante di eseguirne il pagamento nel numero di rate e coll'interesse portati dalla legge, e la indicazione della scadenza d'ogni rata;

j) Le decadenze stabilite dall'art. 7° della legge, ed i diritti competenti alla Amministrazione creditrice nel caso di ritardato pagamento delle rate di prezzo oltre i 3 mesi dalla rispettiva scadenza;

l) La dichiarazione che a garanzia del residuo prezzo di affrancazione, e dei relativi interessi, nonchè per lo adempimento degli altri obblighi derivanti dal contratto, verrà iscritta ipoteca a favore dell'Amministrazione creditrice a termini dell'art. 6 della legge; oppure sarà mantenuta ferma la iscrizione già sussistente;

m) La specificazione, a termini dello art. 1985 del Codice civile, dei beni sui quali deve prendersi la ipoteca, oppure l'indicazione della ipoteca già sussistente;

n) Il consentimento da parte dell'Amministrazione creditrice alla cancellazione della marca livellaria, che si trovasse inscritta nei registri del catasto sui beni affetti dalla prestazione affrancata;

o) La elezione di domicilio del debitore nel luogo ove risiede l'ufficio incaricato della riscossione;

p) La riserva dell'approvazione ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti, per la efficacia dell'atto nell'interesse dell'Amministrazione creditrice soltanto.

Art. 10. Seguita l'approvazione del contratto, si procederà allo annullamento della partita di annua prestazione inscritta nel libro dei debitori dell'Amministrazione creditrice.

Art. 11. Il funzionario che avrà ricevuto gli atti stipulati nelle forme prescritte dagli articoli 8° della legge 20 gennaio 1880, numero 5253, e 7° del presente regolamento, dovrà sui relativi originali fare annotazione della intervenuta approvazione, e trasmetterli quindi al pretore pel suo *visto*. Tale *visto* sarà apposto con esenzione da qualunque tassa o diritto.

Art. 12. I cancellieri delle Preture dovranno tenere in carta libera uno speciale registro ad articoli con numero progressivo, sul quale inscriveranno gli atti sottoposti al *visto* del pretore, indicando per ognuno la data, il funzionario innanzi al quale venne stipulato, l'Amministrazione creditrice, la parte affrancante, il corrispettivo d'affrancamento e l'autorità dalla quale venne approvato il contratto.

Sull'atto originale verrà riportato il numero progressivo dell'articolo sotto il quale sarà stato inscritto nel registro di vidimazione.

Il cancelliere dovrà firmare il relativo annotamento.

Art. 13. Gli originali di tutti gli atti stipulati nelle forme dell'art. 8° della legge, e 7° del presente regolamento, non esclusi quelli ricevuti nelle forme stesse da un segretario dell'Intendenza di finanza, saranno custoditi nell'ufficio del ricevitore incaricato della riscossione del prezzo.

Il ricevitore dovrà tenere un repertorio dei detti atti ad articoli con numero progressivo. Ciascun articolo del repertorio conterrà, oltre alle indicazioni prescritte per il registro di vidimazione del pretore, anche quella del numero d'ordine sotto il quale l'atto è stato inscritto in tale registro.

Art. 14. Il ricevitore è autorizzato, agli effetti dell'art. 1333 del Codice civile ad estrarre e spedire copia autentica degli atti custoditi nel suo ufficio ed inscritti nel repertorio di cui nel precedente articolo 13. Ogni copia dovrà contenere il numero progres-

sivo, sotto il quale atto trovasi inscritto nel repertorio, non che la menzione della seguita approvazione.

La copia per procedere agli atti esecutivi dovrà portare inoltre la menzione della vidimazione del pretore, e la espressa dichiarazione che dovrà servire per l'esecuzione.

Art. 15. Il ricevitore dovrà rilasciare alle Amministrazioni creditrici quel numero di copie che sarà da esse richiesto.

L'affrancante avrà diritto di farsi rilasciare dal ricevitore, senza pagamento di verun diritto o tassa, compresa quella di bollo, una sola copia autentica dell'atto, semprechè ne abbia a fare richiesta entro l'anno dalla data della stipulazione, e questa sia avvenuta entro i tre anni dalla pubblicazione della legge 20 gennaio 1880, n. 5253.

Art. 16. Dopo cinque anni dalla stipulazione saranno gli originali degli atti di cui nel precedente articolo 13 depositati nell'Archivio notarile del distretto.

Le copie autentiche rilasciate dallo archivista faranno fede come l'originale a termini dell'art. 1334 del Codice civile.

Art. 17. Per la conservazione degli originali, e per la spedizione delle copie, degli atti di affrancazione ricevuti da notaio si dovranno osservare le norme portate dalla legge e dal regolamento sul Notariato.

Art. 18. Gli affrancanti di prestazioni inferiori ad annue lire 50, i quali vorranno usare della facoltà di eseguire il pagamento delle residue cinque rate di prezzo mediante gli Uffici postali funzionanti da Cassa di risparmio, anche con versamenti parziali non inferiori ad una lira, ne faranno domanda all'agente incaricato della riscossione.

Art. 19. L'agente dell'Amministrazione creditrice consegnerà all'affrancante un certificato in carta libera, che abiliti l'Ufficio di Posta ad emettere il libretto di risparmio.

Art. 20. Il libretto, previo un primo versamento non inferiore ad una lira, verrà intestato all'Ufficio di Ricevitoria che ha inscritta la partita colla indicazione dell'oggetto del deposito, e sarà rilasciato all'affrancante. Questi non potrà ritirare le somme versate se non nel caso accennato allo art. 27.

Art. 21. Gl'interessi prodotti dai depositi, ed i premi che possa accordare la Cassa di risparmio postale, andranno a vantaggio dell'affrancante in isconto del suo debito per il prezzo di affrancamento, e saranno capitalizzati a cura dell'Amministrazione delle Poste nei modi ordinari.

Art. 22. Alle debite scadenze, il ricevitore inviterà l'Ufficio postale a prelevare dal libretto l'importo della rata scaduta, compresi i frutti, e delle altre rate che l'affrancante avesse dichiarato di volere anticipare in conto ed a saldo del suo debito.

Art. 23. L'Ufficio postale spedirà invito allo affrancante di esibire il libretto nel termine di 10 giorni, e farà, anche a mezzo di vaglia, esente da tassa, il rimborso della somma richiesta o di quella minore disponibile sul libretto a favore del ricevitore richiedente, il quale ne rilascerà quitanza in carta libera.

Art. 24. Qualora la somma richiesta superasse quella disponibile, l'Ufficio postale dovrà, nello invito di cui al precedente articolo, avvertire l'affrancante di eseguire nello stesso termine di 10 giorni il deposito della somma mancante.

Art. 25. Se il debitore non avesse ad eseguire il deposito entro 10 giorni, oppure non si fosse mai procurato il libretto di risparmio, l'Ufficio postale rilascerà analoga dichiarazione al ricevitore richiedente.

In base a tale dichiarazione questi dovrà immediatamente procedere alla riscossione del debito scaduto.

L'affrancante potrà fare i successivi pagamenti per mezzo della Cassa di risparmio, previa dichiarazione di consenso da parte del ricevitore. Qualora esso incorresse nella mora stabilita dall'art. 7° della legge 20 gennaio 1880, n. 5253, lo Ufficio postale, dietro invito del ricevitore, promuoverà la estinzione del libretto.

Cederanno a favore dell'Amministrazione creditrice, in isconto del suo credito, anche gli interessi, ed i premi capitalizzati all'atto dell'estinzione del libretto.

Art. 26. Se il debitore non avesse ad esibire nel termine prefisso il libretto, per lo eseguimento delle operazioni di rimborso di cui nel precedente art. 23, l'Ufficio postale dovrà richiedere alla Amministrazione Centrale delle Poste il rilascio di un duplicato, col quale potrà compiere le dette operazioni.

Art. 27. Quando l'intiero debito di un affrancante sarà stato pareggiato, il libretto resterà a sua libera disposizione, ed egli potrà domandarne l'estinzione o farlo ridurre in proprio nome, producendo alla Amministrazione postale una dichiarazione di *nulla osta* rilasciata in carta libera dalla Ricevitoria titolare del libretto.

Art. 28. Estinto il debito dell'affrancante, su domanda fatta nel suo interesse, l'intendente di Finanza e respettivamente il Regio commissario per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma, autorizzeranno con loro decreto la cancellazione delle ipoteche sussistenti a garanzia dell'annua prestazione o del capitale di affrancamento.

Il decreto sarà steso in carta libera, e verrà registrato gratuitamente, e la cancellazione sarà eseguita senza pagamento di tasse e di emolumenti ipotecari, qualora l'atto di affrancazione sia stato stipulato entro i tre anni dalla pubblicazione della legge.

Art. 29. Le affrancazioni iniziate sotto l'impero delle leggi anteriori potranno essere compiute secondo le disposizioni della legge 20 gennaio 1880, n. 5253, purchè non siano state disposte con sentenza passata in giudicato, oppure non siano state già definitivamente stipulate.

Art. 30. Qualora gli affrancanti preferiscano di fare l'affrancazione nei modi prescritti dalle leggi 15 marzo 1860, n. 145, del Governo della Toscana, 24 gennaio 1864, n. 1636, e 23 giugno 1873, n. 1437 (Serie 2ª), non potranno approfittare delle disposizioni della legge 20 gennaio 1880, n. 5253 (Serie 2ª), e di questo regolamento.

CAPO II. — *Alienazione.*

Art. 31. Delle prestazioni da alienarsi nel caso preveduto dall'art. 10 della legge l'ufficio incaricato della riscossione formerà un elenco in doppio esemplare, distinto per Amministrazioni.

Saranno pure comprese in elenco separato le prestazioni di compendio del patrimonio amministrato dal Demanio per conto della Pubblica Istruzione.

Ogni elenco dovrà contenere:

a) Il nome, il cognome e la paternità, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore;

b) L'annuo ammontare, e la natura della prestazione, nonchè la scadenza dei pagamenti;

c) Il titolo da cui la prestazione dipende;

d) La denominazione, situazione e consistenza del fondo obbligato o la indicazione delle ipoteche inscritte;

e) L'articolo del campione o libro dei debitori nel quale trovasi stanziato il carico;

f) Lo importare degli arretrati di annualità e dei laudemi, e degli altri accessori non riscossi;

g) Il prezzo d'incanto fissato in lire 75 per ogni 5 lire di rendita dell'annua prestazione.

Art. 32. La rendita delle prestazioni in natura sarà determinata a norma dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 33. Il prezzo di alienazione dei canoni enfiteutici verrà aumentato delle somme che, nei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento, i debitori avrebbero dovuto pagare, oltre al capitale del canone, per ottenerne l'affrancazione.

Tale aumento di prezzo non andrà soggetto alla gara d'asta.

Art. 34. Dopo che siano apportate negli elenchi le modificazioni e le aggiunte che potranno essere giudicate necessarie, gli elenchi medesimi saranno approvati dall'intendente di finanza e rispettivamente dal R. commissario per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma.

Art. 35. Saranno escluse dagli elenchi e comprese in separati prospetti da stendersi in doppio esemplare:

1° Le annue prestazioni che siano contestate;

2° Le annue prestazioni che non si trovano in corso di pagamento, e delle quali o manchi il titolo o non si conosca il debitore.

Per ognuna di queste prestazioni dovranno fornirsi nei prospetti le indicazioni di cui al precedente art. 31.

Le prestazioni annotate nei prospetti che diventassero disponibili per la vendita saranno comprese in elenchi suppletivi.

Art. 36. La vendita delle annue prestazioni sarà fatta sotto l'osservanza di apposito capitolato contenente le condizioni generali e speciali del contratto.

Art. 37. La parte generale del capitolato conterrà le disposizioni dei successivi articoli 38 al 43 inclusivamente, 57, 60 e 61, nonchè la dichiarazione che gli acquirenti costituiscono il domicilio nel luogo ove risiede l'ufficio incaricato della riscossione del prezzo, e la menzione che la vendita è fatta sotto l'osservanza della legge 20 gennaio 1880, num. 5253, e del presente regolamento.

Art. 38. Le prestazioni si cederanno come sono possedute dall'Amministrazione venditrice, la quale non sarà tenuta di consegnare al compratore altri titoli fuori di quelli rispetto ai quali avrà assunto espressamente tale obbligo.

Il cessionario o compratore subentrerà in tutti i diritti ed obblighi dell'Amministrazione venditrice rispetto alla prestazione ceduta.

Esso s'intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione col solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione saranno subordinati alla approvazione del contratto da parte dell'autorità competente.

Art. 39. L'Amministrazione venditrice non dovrà garantire che la sussistenza del suo diritto ad esigere la prestazione al tempo della cessione, senza riguardo alla relativa obnoxietà reale od alle cauzioni ipotecarie.

Il compenso spettante allo acquirente che per causa di evizione, oppure d'insussistenza del diritto, non abbia potuto esigere la prestazione ceduta, od abbia dovuto subirne la perdita, sarà limitato al puro rimborso del prezzo pagato e degli accessori di cui all'art. 40, nonchè delle spese di aggiudicazione; ovvero al rimborso di quella minore somma da esso effettivamente pagata a colui che avrà agito per la evizione.

Nel caso di perdita parziale della rendita lo acquirente non avrà diritto allo scioglimento del contratto, benchè avessero a concorrere le condizioni dell'articolo 1492 del Codice civile, ma soltanto al rimborso di una parte proporzionale del prezzo, degli accessorii suindicati e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma pagata in conseguenza della evizione.

Quando l'acquirente fosse la persona indicata negli atti di vendita come debitore della prestazione, ovvero fosse l'erede di lei, la vendita s'intenderà fatta a tutto suo rischio e pericolo, con esclusione d'ogni garanzia ed obbligo da parte dell'Amministrazione di rimborsare il prezzo riscosso, salvo il caso che un terzo fosse il creditore della prestazione.

L'acquirente non avrà diritto ad alcun compenso o a diminuzione di prezzo, nè alla rescissione del contratto, qualora negli atti di vendita la natura dell'annua prestazione fosse stata erroneamente qualificata, o le indicazioni contenute negli stessi atti sulla persona o sul domicilio, residenza o dimora del debitore ceduto fossero inesatte; e neppure nel caso che il reale debitore della prestazione ceduta risultasse persona diversa da quella dichiarata negli atti medesimi, semprechè l'Amministrazione cessionaria potesse indicargli la persona a cui carico sta veramente la prestazione.

Se l'Amministrazione cessionaria non potesse fornirgli tale indicazione, e risultasse assolutamente ignoto il debitore ceduto, si farà luogo alla rescissione del contratto col solo rimborso del prezzo e delle spese di cui sopra, semprechè l'acquirente abbia chiesta la rescissione entro l'anno dalla data del decreto che approva la vendita. Trascorso tale termine la vendita s'intenderà fatta per tale riguardo a suo rischio e pericolo. In tutti i casi nei quali si debba far luogo alla risoluzione della vendita, ed al rimborso del prezzo e degli altri accessori l'Amministrazione venditrice non sarà tenuta ad eseguire un tale rimborso, se prima l'acquirente non le avrà restituiti tutti i documenti relativi alla prestazione venduta.

Art. 40. Nella vendita si dovranno comprendere le annualità, i laudemi e gli altri accessorii della prestazione già scaduti e non ancora riscossi.

L'acquirente dovrà rimborsare alla Amministrazione venditrice anche il rateo dell'annualità in corso di maturazione al tempo della vendita fino al giorno della aggiudicazione, dal quale decorreranno a favore della stessa Amministrazione gli interessi al 5 per cento sul prezzo di vendita.

Art. 41. Il pagamento del prezzo e degli accessorii dovrà essere fatto entro 30 giorni dalla data della notificazione del decreto, che approva l'atto di deliberamento.

Art. 42. Nessuno potrà essere ammesso agli incanti senza un deposito in danaro o in titoli di credito verso lo Stato per una somma corrispondente al decimo del prezzo che serve di base allo incanto, ed all'importo presuntivo delle spese d'asta e di aggiudicazione.

Art. 43. Le spese d'incanto e di stipulazione del contratto e della copia autentica di esso da servire per uso dell'Amministrazione saranno a carico del compratore.

Art. 44. La parte speciale del capitolato dovrà contenere:

a) Le prestazioni da cedersi con tutte le indicazioni di cui al precedente articolo 31;

b) Il prezzo d'asta e la Cassa presso la quale dovrà eseguirsi il pagamento;

c) La somma da aumentarsi al prezzo di vendita giusta l'articolo 33;

d) L'importo degli arretrati non prescritti di annualità, di laudemi ed altri accessori dipendenti dalle prestazioni da cedersi, colla dichiarazione che l'acquirente sarà in obbligo di pagarne l'ammontare insieme al prezzo;

e) I documenti che l'Amministrazione si obbliga di consegnare all'acquirente, e quelli che per circostanze speciali si riserva di tenere presso di sè, salvo il diritto nell'acquirente di ispezionarli e levarne copia, ed infine il notaio o l'Archivio od ufficio pubblico, che hanno in deposito i titoli relativi alle prestazioni in vendita e l'indicazione di tali titoli;

f) Tutte le prescrizioni e condizioni che si reputerà necessario d'introdurre, in riguardo alla natura ed alle circostanze speciali del reddito annuo che si cede o vende.

Art. 45. Nel primo incanto ogni partita costituirà un lotto.

Art. 46. L'apertura degli incanti per la vendita sarà fatta nota al pubblico mediante appositi avvisi.

Gli avvisi conterranno:

a) L'indicazione, giusta l'articolo 31, delle prestazioni da vendersi;

b) Il prezzo sul quale si aprono gl'incanti;

c) L'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procederà agli incanti; nonchè il luogo e l'ufficio ove saranno tenuti;

d) L'ufficio presso il quale sono depositati i documenti relativi alla vendita;

e) L'ammontare del deposito per cauzione dell'offerta e per le spese d'asta e di aggiudicazione;

f) La dichiarazione espressa che l'aggiudicazione sarà definitiva, senza ammettersi successivi aumenti sul prezzo di essa;

g) Le principali condizioni della vendita di cui importa che il pubblico, secondo i vari casi, abbia cognizione;

h) Il modo con cui si procederà agli incanti.

Art. 47. L'avviso d'asta deve pubblicarsi almeno un mese prima del giorno fissato per l'incanto.

La pubblicazione degli avvisi sarà fatta dietro richiesta dell'intendente di finanza, del R. Commissariato o dei ricevitori demaniali a cura e sotto la diretta responsabilità dei sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono domiciliati i debitori delle prestazioni e situati i fondi obbligati, e di quella nel quale devono seguire gli incanti.

La pubblicazione sarà rinnovata per tre volte entro il mese dalla prima pubblicazione.

Art. 48. Gli avvisi saranno pure pubblicati per una volta nel Bollettino ufficiale della provincia, destinato a contenere le inserzioni ufficiali pei lotti il cui valore superi le lire 8000, ed altresì nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* se il valore dei lotti eccede le lire 50,000.

Per la pubblicazione ed affissione degli avvisi e per la trasmissione degli analoghi certificati all'autorità incaricata di presiedere all'asta si osserveranno inoltre le disposizioni portate dagli articoli 48 e 49 del regolamento 14 settembre 1862, num. 812, stato emanato per la esecuzione della legge 21 agosto di quell'anno, numero 793.

Art. 49. Gli incanti dovranno sempre essere tenuti negli uffici delle Intendenze di finanza, se il prezzo d'asta del lotto supera le lire 10,000.

Presiederà agli incanti l'intendente o chi ne fa le veci, e stenderà il processo verbale un segretario dell'Intendenza appositamente delegato.

Negli altri casi gl'incanti potranno essere tenuti negli uffici delle Sottoprefetture o Preture.

Dovrà presiedere all'asta il sottoprefetto od il pretore, o chi ne fa le veci, e vi interverrà un impiegato rappresentante dell'Amministrazione creditrice.

Si procederà agli incanti o per schede segrete o per pubblica gara, a giudizio dell'intendente di finanza, o del Regio commissario per le prestazioni dovute all'Asse Ecclesiastico di Roma.

Art. 50. Ogni offerta verbale in aumento non potrà essere minore di lire 25 pei lotti il cui valore d'incanto stia fra le lire 2000 e le lire 5000; di lire 50, fino a lire 10,000; di lire 100, fino a lire 50,000; di lire 200 fino a lire 100,000; e di lire 500 per ogni somma maggiore.

Pei lotti il cui prezzo d'asta è inferiore alle lire 2000, l'importo minimo delle offerte sarà determinato nella parte speciale del capitolato.

Art. 51. In tutto quanto riguarda gl'incanti si dovranno inoltre osservare le norme stabilite dagli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 62, 63 del succitato regolamento 14 settembre 1862, numero 812.

Art. 52. All'intendente di finanza o al R. commissario spetterà di riunire più partite a comporre un lotto e di ridurne la base d'asta di un decimo o anche di due decimi per sperimentare un secondo incanto a termini dell'art. 11 della legge.

Il secondo incanto dovrà aver luogo coll'intervallo non minore di un mese dal giorno in cui il primo rimase deserto.

Art. 53. Qualora il secondo incanto rimanesse deserto, si procederà, sempre con intervallo non minore di un mese, al terzo, senza variare la composizione del lotto, ma ad una base inferiore nei limiti di tre decimi a quattro decimi del prezzo a giudizio del R. commissario o dell'Intendenza di finanza.

Art. 54. Si procederà alla pubblicazione degli avvisi ed alla celebrazione del secondo e del terzo incanto nel modo medesimo stabilito per l'esperimento del primo.

Art. 55. Se neppure al terzo incanto sarà avvenuto il deliberamento, si potrà procedere alla vendita per mezzo di licitazione privata o di semplice trattativa, osservate le norme del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Art. 56. Ogni qualvolta il compratore ne faccia domanda, e nel caso di vendita a trattativa privata anche quando l'Amministrazione lo avesse a richiedere, si farà luogo alla formale stipulazione del contratto nei modi stabiliti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento di Contabilità generale o mediante atto notarile.

In difetto di tale domanda si procederà all'approvazione del verbale di aggiudicazione in seguito a incanto pubblico o dell'atto di privata trattativa, i quali terranno luogo, per ogni effetto legale, della contrattuale stipulazione.

Art. 57. L'approvazione è riservata al Ministero delle Finanze ed alla Direzione generale del Fondo per il Culto, sentito il Consiglio di Stato, quando il valore contrattuale supera le lire 25,000, e la vendita seguì all'asta pubblica, ovvero il valore supera le lire 8000 e la vendita seguì a licitazione od a trattativa privata.

L'approvazione delle altre vendite è delegata al prefetto della provincia, udito il Consiglio di Prefettura.

Per le vendite d'interesse del Commissariato per la liquidazione dell'Asse Ecclesiastico di Roma l'approvazione avrà luogo nelle forme portate dai suoi regolamenti.

Art. 58. L'ufficio incaricato della riscossione, appena avrà ricevuto partecipazione dell'approvazione dell'atto di deliberamento, ne renderà informata la parte interessata, diffidandola ad eseguire entro trenta giorni il pagamento dell'intero suo debito per prezzo, accessori e spese.

Art. 59. Il pagamento sarà fatto nella Cassa indicata nel capitolato.

Eseguito il pagamento dell'intero debito, l'ufficio innanzi al quale avvenne l'aggiudicazione disporrà perchè sia restituito il deposito a garanzia dell'offerta, e perchè vengano consegnati allo acquirente i documenti che l'Amministrazione venditrice si è obbligata di rilasciare.

Art. 60. Ritardandosi di tre mesi il pagamento del prezzo, si procederà, a forma dell'articolo 82 del regolamento 14 settembre 1862, num. 812, a nuovi incanti del lotto acquistato a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Art. 61. L'aggiudicatario inadempiente perderà il deposito fatto, e sarà tenuto al pagamento delle spese dei nuovi incanti, eccettuate soltanto quelle della stipulazione del contratto e delle copie dei documenti, che saranno a carico dei nuovi aggiudicatari.

Esso sarà inoltre obbligato a pagare la differenza in meno fra il prezzo della vendita e quello della rivendita, ed a rifondere ogni altro danno che fosse derivato dal suo inadempimento.

Il debito dell'aggiudicatario inadempiente per spese, per differenza di prezzo, e per altri danni, si farà constare mediante certificato dell'Amministrazione venditrice.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
T. VILLA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduti gli articoli 1 e 12 del regolamento approvato col R. decreto 10 maggio 1877;

Veduta l'istruzione approvata col decreto Ministeriale 24 maggio 1877,

Decreta:

1. Per l'anno 1880 le sessioni straordinarie d'esami pel conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento liceale e ginnasiale e di alcune patenti relative all'insegnamento normale e tecnico del 1° grado si terranno nelle RR. Università di Bologna, di Napoli, di Padova, di Palermo, di Pavia, di Pisa, di Roma, di Torino, nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano, nell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, nei limiti corrispondenti alle Sezioni di Magistero finora istituite.

L'Università di Palermo, indipendentemente dalle sue Sezioni di Magistero, ha facoltà di tenere per l'anno 1880 una sessione straordinaria di esami di abilitazione all'insegnamento ginnasiale inferiore e superiore.

2. Gli aspiranti, osservate le prescrizioni stabilite nel regolamento, manderanno le loro istanze entro il mese di giugno alla Università o Istituto superiore, ove intendono di sostenere lo esame.

3. I rettori delle Università o i capi degli Istituti sopramentovati faranno conoscere prima della fine di luglio agli aspiranti, se siano ammessi agli esami, onde questi possano presentare il lavoro domestico, di cui è cenno nell'istruzione, il quale dovrà essere mandato alla Commissione entro il mese di settembre.

Quando non si possa concedere per difetto di alcuna delle condizioni stabilite dal regolamento l'ammissione all'esame, ne daranno notizia ai candidati nel più breve termine possibile.

4. La sessione per le prove che si tengono innanzi alla Commissione avrà luogo nei mesi di ottobre o di novembre, secondo che parrà più opportuno alla Commissione medesima.

5. Ai candidati che in seguito al giudizio favorevole sul lavoro fatto a casa vi siano ammessi, i rettori faranno noto in quali giorni ed ore e con quali discipline avran luogo i diversi esperimenti.

6. Si avrà cura che gli attestati da rilasciarsi ai candidati siano esattamente conformi alla disposizione contenuta nell'art. 16 del citato regolamento 10 maggio 1877.

Roma, addì 27 aprile 1880.

Pel Ministro: TENERELLI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di algebra e geometria analitica, vacante nella R. Università di Bologna.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di algebra e geometria analitica, vacante nella R. Università di Bologna.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 19 del mese di giugno p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni sieno presentate in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, addì 16 aprile 1880.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di botanica, vacante nella R. Università di Modena.*

A forma dell'art. 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di botanica, vacante nella R. Università di Modena.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero di Pubblica Istruzione entro il giorno 18 del mese di giugno p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni siano presentate in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 16 aprile 1880.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di geodesia teoretica, vacante nella Regia Università di Palermo.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di geodesia teoretica, vacante nella Regia Università di Palermo.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero di Pubblica Istruzione entro il giorno 19 del mese di giugno p. v.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni sieno presentate in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, 16 aprile 1880.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

ESAME DI CONCORSO *ai posti gratuiti della Regia Scuola Superiore di medicina veterinaria in Milano.*

A mente del regolamento organico 7 marzo 1875, n. 2433 (Serie 2ª), si fa noto che per l'anno scolastico 1880-81 rendonsi vacanti presso questa Scuola tre posti gratuiti per la durata dei quattro anni scolastici successivi; uno a favore delle provincie venete e due per le lombarde; la quota annua della pensione è di lire 706 10 tanto pei posti veneti come pei lombardi, da riscuotersi in nove rate mensili, durante cioè l'anno scolastico.

Gli studenti che aspirano al conseguimento dei medesimi devono, entro il 15 agosto prossimo, far pervenire a questa Direzione:

La relativa domanda in carta da bollo da 50 centesimi, corredata:

1° Dalla fede di nascita;

2° Dall'attestazione di buona condotta, rilasciata dal capo dell'Istituto in cui lo studente abbia percorso i suoi studi;

3° Dall'attestato d'aver superato gli esami di passaggio dal 2° al 3° anno di corso in un Liceo governativo o pareggiato, o quello di aver compiuti tre anni di corso e superati gli esami relativi in un Istituto tecnico.

Gli aspiranti ai posti gratuiti devono sostenere un esame di concorso stabilito dal R. decreto 7 marzo 1875.

Il detto esame è orale e scritto, verrà dato in questa R. Scuola il giorno 25 del prossimo agosto, e verserà sulla lingua e letteratura italiana, sull'algebra elementare, sulla geometria e sulla fisica.

La prova in iscritto consiste in un componimento italiano; la prova orale in interrogazioni sopra tutte le materie dell'esame; per la prima sono concesse 4 ore di tempo, la seconda durerà 1 ora.

Sono richiesti almeno 8/10 dei voti per essere classificato fra i vincitori dei posti gratuiti.

Milano, 15 aprile 1880.

Il Direttore della Scuola
Prof. cav. dott. N. Lanzillotti Buonsanti.

AVVISO PER CONCORSO

Dovendo provvedersi al vuoto posto di primo aiutante nell'Archivio provinciale di Siracusa, essendo rimasti deserti i due precedenti concorsi al posto anzidetto, un novello n'è aperto nelle forme prescritte dal R. decreto del 25 gennaio 1863, n. 1141, e giusta la Ministeriale di S. E. il Ministro dell'Interno del 6 aprile 1880, Divisione 1ª, Sez. 2ª, nn. 8859 e 9287, concorso nel quale sono ammessi anche gli estranei, salva la preferenza che a parità di merito va serbata agli alunni.

Nel darne quindi avviso a coloro che volessero aspirare si previene che i concorrenti estranei dovranno corredare la loro domanda di ammissione dei titoli comprovanti che hanno raggiunta l'età di anni diciotto, che godono la cittadinanza italiana e sono di buona fama.

I quesiti, su cui dovrà cadere lo esperimento, sono:

1° Sulla nomenclatura e qualità degli atti pubblici, amministrativi e giudiziari;

2° Sopra una versione dal latino in italiano e viceversa;

3° Sulla lingua italiana;

4° Sulla calligrafia.

Il concorso, giusta il disposto della succitata Ministeriale del 6 corrente, dovrà eccezionalmente eseguirsi presso l'Archivio provinciale di Siracusa.

Le tesi saranno compilate dalla Commissione esaminatrice ai sensi del citato R. decreto del 25 gennaio 1863.

Le domande per essere ammessi a concorrere saranno presentate sino a tutto il 15 del prossimo maggio. Tale presentazione avrà luogo presso il rispettivo prefetto della provincia.

Scorso il detto termine, sarà da questa Soprintendenza pubblicato un nuovo avviso, nel quale verranno particolarmente indicati il giorno e l'ora in cui si procederà allo esperimento di che si tratta.

Palermo, 23 aprile 1880.

Il Soprintendente: G. Silvestri.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Prefettura di Roma nel luglio 1874 ad Ernesto Bacchetti pel deposito del certificato del consolidato italiano 5 per 100, n. 70056, della rendita di lire 35, e dell'assegno provvisorio n. 14228, di lire 1 06, ambedue intestati a Canali Luigi.

Si diffida chiunque possa averne interesse, che eseguitesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, saranno, ove non intervengano opposizioni, consegnate al signor Augusto Pasqualucci fu Federico, incaricato dal titolare, le cartelle provenienti dal tramutamento dei suddetti titoli, senza l'obbligo dell'esibizione della ricevuta smarrita, che rimarrà di niun valore.

Roma, 23 aprile 1880.

Per il Direttore Generale: Ferrero.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO

Bollettini *officiali delle estrazioni del lotto seguite il dì 1° maggio 1880, con l'intervento dei funzionari designati dall'art. 22 del decreto Reale 5 novembre 1863, n. 1534.*

Roma	13	2	39	5	50
Bari	51	4	28	60	45
Firenze	40	21	36	18	59
Milano	43	1	56	39	44
Napoli	33	63	39	72	37
Palermo	9	55	35	41	28
Torino	65	84	40	25	53
Venezia	25	53	57	21	16

Un foglio di Supplemento a questo numero contiene lo *Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici* annesso alla legge 1° maggio 1880, n. 5411 (Serie 2ª), pubblicata nel n. 104 di questa Gazzetta; e la *Situazione al 31 dicembre 1879* della Cassa dei Depositi e Prestiti.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La Camera dei lordi inglese si è adunata lunedì alle ore due. Lord Selborne ha fatto chiamare alla sbarra i membri dell'altra Camera per comunicare loro un messaggio reale circa le vacanze sopravvenute nella Camera medesima in conseguenza della nomina dei nuovi ministri. La regina desidera che si proceda a nuove elezioni, e che il Parlamento si proroghi finchè esse abbiano avuto luogo. Per tutto il rimanente della seduta i lord hanno continuato a prestare giuramento.

Alla Camera dei lordi lo *speaker* ha notificato il messaggio reale pervenutogli dalla Camera dei comuni. Quindi il signor Bradlaugh, deputato di Northampton, chiese la parola

per reclamare il diritto di fare una semplice dichiarazione di fedeltà invece di prestare il giuramento come di uso.

Egli fece osservare alla Camera che l'Atto del 1866 sul giuramento parlamentare gli attribuisce questo diritto di cui egli si servì durante gli ultimi nove anni nelle Corti giudiziarie del Regno, in conformità delle leggi 1869 e 1870 sulle testimonianze.

Il signor Bradlaugh poscia si ritirò per lasciare che la Camera deliberasse sopra la sua domanda.

Lo *speaker* dichiarò che egli ha dei dubbi gravi sulla interpretazione che il signor Bradlaugh ha data alle leggi da lui citate e sottopose la questione alla Camera.

Lord Cavendish, segretario finanziario della Tesoreria, rammentò che nel 1833 a proposito del signor Pease, e nel 1854 a proposito del barone di Rothschild, la questione venne rinviata ad una Commissione speciale. Chiese che si seguisse la stessa procedura e che venisse nominata una Commissione " per esaminare se le persone che hanno diritto nelle Corti di giustizia di fare una dichiarazione solenne invece di prestare giuramento, abbiano questo medesimo diritto alla Camera dei comuni. „ La mozione di lord Cavendish fu approvata.

Dopo questo incidente, il signor Wolf, deputato conservatore, annunziò alla Camera che egli richiamerà tra breve l'attenzione del governo e dei deputati sugli obblighi che risultano per l'Inghilterra dalle Convenzioni stipulate colla Turchia e che egli proporrà su questo argomento una deliberazione.

Nella sua seduta del 3 maggio il Parlamento tedesco ha approvato, in prima e seconda lettura, la Convenzione commerciale provvisoria conchiusa coll'Austria-Ungheria l'11 aprile 1880.

Il plenipotenziario federale, signor Philippsborn ha sostenuto il progetto. Il governo, disse egli, spera di riuscire, nel corso dell'anno, a portare sul terreno economico l'accordo che esiste sul terreno politico.

Il signor Delbruck disse che era impossibile di far uscire un trattato doganale coll'Austria dalle nuove tariffe stabilite dai due imperi. Ciò nonostante, aggiunse egli, io voterò il progetto che è l'espressione dei sentimenti amichevoli che, dal punto di vista politico, esistono tra la Germania e l'Austria.

Rispondendo al signor Bamberger che aveva attaccato il progetto, il segretario di Stato, signor Hofmann, ha notato che il progetto offriva la base per un accordo ulteriore. Un trattato che garantisse semplicemente la clausola della nazione più favorita avrebbe diggià un gran valore. Un accordo sull'apparecchio e sull'importazione in franchigia del lino greggio è possibile. L'accordo conchiuso, benchè sia soltanto provvisorio, abbraccia tutto ciò che è stato possibile ottenere per il momento.

Il signor Lasker avendo proposto d'invitare il governo, in conformità alla dichiarazione del 31 dicembre 1879, a sottoporre all'approvazione costituzionale del Parlamento le Convenzioni conchiuse coll'Austria, il Parlamento ha adottato, dietro proposta del signor Windthorst, un ordine del giorno il quale dice che l'obbligo costituzionale del governo di presentare trattati consimili all'approvazione del Parlamento era implicato nella presentazione della Convenzione dell'11 aprile 1880.

La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica un articolo nel quale si studia di provare che il governo tedesco non è punto disposto ad abbandonare il progetto di legge relativo al sussidio da accordarsi alla Società commerciale che mantiene relazioni dirette colle isole di Samoa, sebbene il progetto stesso fosse stato respinto dal Parlamento.

" Questo progetto, dice il diario berlinese, è stato il preludio e la prima espressione pratica di una politica coloniale tedesca. Nè i nemici della grandezza della Germania, nè i dottrinari della scuola di Manchester riusciranno ad impedire alla Germania di impegnarsi in una via che altre nazioni hanno seguito con profitto. L'impresa di cui si tratta sarebbe un centro intorno a cui si aggrupperebbero utilmente tutte le altre. È probabile che se il paese fosse consultato su questa questione, il suo verdetto sarebbe diverso da quello che ha pronunciato il Parlamento. „

È stata firmata il 1° maggio a Berlino dal consigliere intimo signor Philippsborn ed il ministro svizzero signor Roth, una Convenzione in virtù della quale il trattato di commercio tra la Svizzera e la Germania del 13 maggio 1869 è stato prolungato per un anno, cioè a dire fino al 30 giugno 1881. La Convenzione non altera il trattato che in un solo punto. Gli articoli precedentemente esonerati da ogni dazio lo saranno anche per quest'anno, eccetto i residui delle saline che saranno esclusi da ogni franchigia e per conseguenza soggetti alla nuova tariffa tedesca.

La forma della Convenzione somiglia a quelle recentemente conchiuse coll'Austria e col Belgio. La Convenzione verrà presentata al Consiglio federale ed al Parlamento che non tarderanno ad approvarla.

Scrivono da Belgrado che la sessione della grande Scupcina convocata per esaminare ed approvare la Convenzione austroserba relativa alle strade ferrate, non durerà che dieci giorni. Dopo che sarà approvata la Convenzione, il governo presenterà a quell'Assemblea tutte le offerte fatte per la costruzione allo scopo di liberarsi da ogni responsabilità.

I fogli parigini contengono il resoconto della seduta di lunedì, 3 corrente, della Camera dei deputati, in cui fu svolta l'interpellanza Lamy sui decreti relativi alle corporazioni non autorizzate.

Il signor Lamy espresse dei dubbi quanto alle " leggi esistenti. „ Egli negò che la Camera, votando l'ordine del giorno di fiducia al governo subito dopo che il Senato aveva respinto l'articolo 7, conoscesse quali leggi il governo intendeva applicare alle corporazioni sopraddette. Inoltre l'oratore fece trasparire il dubbio che il governo medesimo non sapesse bene di quali leggi si sarebbe trattato.

Il guardasigilli, signor Cazot, gli rispose brevemente e colse occasione per tornar a dichiarare che il governo è risoluto a dare prova di una assoluta fermezza. Egli fece emergere la distinzione fra le Congregazioni e le Associazioni, scopo di queste ultime essendo di accrescere e di moltiplicare le forze individuali, e scopo delle altre essendo invece quello di assorbire le individualità e di distruggerle.

Di più il signor Cazot combattè la pretesa del sig. Lamy di derivare dalla legge del 1834, restrittiva del diritto di associazione, il diritto che questi rivendicava per i gesuiti. Quella legge ebbe per unico oggetto di creare un diritto di associazione di più e non può invocarsi nel caso attuale per quanto è vero che le Congregazioni sono una cosa distinta dalle Associazioni.

Quanto alla applicazione delle leggi esistenti, l'interpellante l'aveva dichiarata impossibile, poichè queste leggi non hanno alcuna sanzione, a parer suo.

Ma il guardasigilli fece toccare con mano che questo era un errore, giacchè nel 1828 e nel 1845 queste leggi furono in fatto applicate. Per guisa che potranno esserlo ancora.

Dopo un discorso del signor Cadot ed alcune parole del duca di Larochefoucauld, la discussione dell'interpellanza fu chiusa coll'ordine del giorno puro e semplice, accettato dal governo e votato dalla Camera con 362 voti contro 137.

Secondo scrivono da Atene all'*Indépendance Belge*, pare certo che il re di Grecia abbia deciso di fare un viaggio nell'occidente di Europa, con tutta la sua famiglia. L'epoca non ne è ancora fissata, ma credesi che sarà verso la fine del maggio od ai primi di giugno.

Il presidente del gabinetto, signor Tricupis, nell'annunziare alla Camera la prossima partenza del capo dello Stato, ha proposto un progetto di legge, secondo il quale, nell'assenza del re, i poteri della Corona saranno esercitati collettivamente dal Consiglio dei ministri, ad eccezione di alcuni diritti che sono stati espressamente esclusi dalle attribuzioni concesse al gabinetto.

Il Consiglio dei ministri non potrà, durante l'assenza del sovrano, convocare o sciogliere le Camere, nè nominare o revocare ministri ed inviati presso le Corti estere. Esso non potrà conferire gradi nell'armata, nè accordare decorazioni, grazie od amnistie, nè nominare vescovi a vita.

Le stesse prerogative erano state accordate nel 1876 al ministero Cumunduros, durante l'assenza del re, che durò tre mesi. Il progetto di legge è stato votato senza discussione.

Il corrispondente dell'*Indépendance* dice che si attribuisce una certa importanza a questo nuovo viaggio del re, il quale non sarebbe estraneo alla quistione della sistemazione delle frontiere.

" Sua Maestà, prosegue il corrispondente, conosce troppo bene la gravità di questa quistione e le conseguenze che essa può avere per il suo regno per affidarsi esclusivamente al buon volere della diplomazia. La vittoria che hanno riportato i liberali in Inghilterra nelle ultime elezioni e l'avvenimento al potere dei capi di quel partito hanno fatto nascere la speranza che la quistione delle frontiere abbia fatto un passo decisivo. È evidente che gli uomini i quali hanno accusato il gabinetto Beaconsfield di poche simpatie per la Grecia, ora che sono al potere non vorranno smentire se stessi. È probabilmente per coltivare le loro buone disposizioni e per trarne partito, che il re Giorgio, il quale non ha cessato un istante di lavorare nell'interesse del suo popolo, si è deciso ad imprendere il viaggio. „

NOTIFICAZIONE DEL GOVERNO CILENO

Ad opportuna notizia di chi possa avervi interesse riproduciamo il seguente bando, pubblicato in Iquique dal comandante dell'esercito cileno di occupazione nel Perù li 23 del febbraio 1880.

(*Traduzione*) GIUSEPPE A. VILLAGRAN
generale in capo dell'esercito di riserva.

Essendo occupata dall'esercito cileno la provincia di Tarapacà, in virtù delle facoltà conferitemi dal supremo governo, decreto:

Avendo i detentori stranieri dei buoni peruviani sollecitata la opportuna licenza del supremo governo per caricare guano dai depositi del Perù occupati dalle armi della Repubblica, e non essendovi inconveniente a concedere questa licenza, decreto:

Art. 1. Si permette ai detentori stranieri dei buoni peruviani la estrazione del guano dai depositi del Perù occupati dalle armi della Repubblica, alle condizioni seguenti:

1. I detentori dei buoni designeranno un Comitato o una Casa rispettabile che provveda alle operazioni e alle spese del caricamento;

2. Il governo del Chilì interverrà nella designazione suddetta, riserbandosi la facoltà di nominare uno o più funzionari che esercitino, ove si creda opportuno, l'alta vigilanza e direzione delle operazioni di estrazione e caricamento;

3. I funzionari a cui si riferisce l'inciso anteriore spediranno i bastimenti carichi a Valparaiso, di dove non partiranno con destinazione all'estero se prima non si paghi nella dogana di quel porto la somma di trenta scellini per ogni tonnellata di guano esistente a bordo;

4. Il pagamento si farà in cambiali su Londra, tratte all'ordine del governo del Chilì, e di sua soddisfazione, e si ridurrà a venti scellini nel caso che il prezzo corrente del guano sui mercati di ciascuno fosse minore di sei lire sterline la tonnellata.

Art. 2. Le polizze di carico dei bastimenti che si spediscano saranno all'ordine della Casa " Fratelli Baring e C. „ o di altra ugualmente rispettabile ove non si convenisse con quella la consegnazione.

Finchè non sia stipulato il contratto di consegnazione, le polizze di carico a cui si riferisce l'inciso anteriore saranno fatte all'ordine del ministro plenipotenziario del Chilì in Francia e dei signori Giacomo Croyle e Carlo Russell.

Art. 3. Il consegnatario o consegnatari del guano procederanno alla vendita dei caricamenti, e dopo avere dedotte le spese occorse, sia per i negoziati che motivarono la concessione della licenza a cui si riferisce il presente decreto, sia per il pagamento di cui parla l'articolo 1, sia pel caricamento e il trasporto del guano ai mercati di vendita, sia per altri motivi analoghi, distribuiranno il prodotto netto fra i detentori stranieri dei buoni del Perù che avessero ipoteca costituita a loro favore sui depositi di guano.

Articolo transitorio. Finchè non si nomini il Comitato di cui parla l'articolo 1 si concede facoltà al signor Giovanni Procter di regolare provvisoriamente il modo del caricamento, potendo egli servirsi a tale effetto degli elementi di cui dispone il governo.

Iquique, 23 febbraio 1880.

(*Firmato*) G. A. VILLAGRAN.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

Londra, 5. — Il *Times* ha da Vienna:

Le elezioni inglesi, contrariando i progetti del principe di Bismarck, faranno rinnovare l'alleanza dei tre imperatori, o almeno produrranno un accordo tra la Russia, la Germania e l'Austria-Ungheria per lo equilibrio dei loro interessi in Oriente.

Lord Edmund Fitz Maurice surrogherà Wolff nella Commissione della Romelia.

Il *Daily News* dice che l'Austria prese l'iniziativa di regolare la questione di Arab Tabia, e propose alla Rumenia di cedere una piccola parte del territorio presso Silistria. Questa proposta non fu ancora accettata.

Costantinopoli, 4. — La Porta spedirà ai suoi rappresentanti all'estero una circolare riguardante le due recenti circolari di Tricupis, la prima delle quali si riferisce allo stato delle provincie limitrofe alla Grecia, e la seconda alle pretese misure della Porta per inceppare eventualmente i lavori della Commissione europea per la delimitazione dei confini turco-greci.

La Porta non contesta che esistano bande di briganti, ma dichiara che sono composte di elleni e che sono formate in Grecia.

La Porta soggiunge che, malgrado gli sforzi delle sue truppe e le rimostranze del governo ottomano alla Grecia, queste bande esisteranno fino a che non sia paralizzata l'azione dei Comitati, e la frontiera della Grecia non sia meglio custodita.

La Porta nega poi assolutamente che essa abbia preso alcune misure per inceppare i lavori della Commissione europea per la delimitazione dei confini, e protesta energicamente contro questa grave accusa.

New-York, 4. — Il piroscafo *Peloro*, della Società Florio, è arrivato direttamente da Palermo.

Vienna, 5. — *Camera dei deputati*. — Stremayer, rispondendo all'interpellanza riguardante il decreto sull'uso delle lingue in Boemia e in Moravia, dichiara che il governo, emanando il suddetto decreto, si è tenuto nei limiti del suo dovere di aspettare con calma la sentenza eventuale della Corte dell'impero.

Berlino, 5. — Raccontasi nei circoli dei deputati che, in seguito alla comunicazione fatta dal principe di Bismarck nel suo ricevimento di ieri sera, devesi attendere la presentazione di un progetto di legge nel Parlamento prussiano, chiedente che si accordi al governo un potere più discrezionale nell'esecuzione delle leggi riguardanti la Chiesa.

Londra, 5. — Lord Granville, in un ricevimento ufficiale, dichiarò che il gabinetto adotta francamente il mantenimento del trattato di Berlino, benchè non ne rivendichi la paternità; disse che il gabinetto non parteciperà ad alcuna alleanza continentale, che le relazioni colla Francia continuano ad essere cordiali, e che egli spera che l'impressione prodotta in Francia dalla condotta dei liberali nel 1870 non persisterà.

Lord Granville dichiarò che il gabinetto appoggierà le rivendicazioni della Grecia, e, riguardo all'Egitto, il ministro crede che l'accordo attuale fra gli agenti francese ed inglese appianerà tutte le difficoltà.

Vienna, 5. — La *Corrispondenza politica* ha da Belgrado:

Avvennero nel distretto di Prizrendi gravi disordini. Molti serbi sono vittime degli oltraggi degli albanesi. 80 famiglie si salvarono sul territorio serbo.

Buda-Pest, 5. — La Camera approvò il progetto riguardante la convenzione ferroviaria colla Serbia.

Parigi, 5. — Alcuni giornali italiani pretesero di sapere che il governo francese sia intervenuto a Tunisi nella sistemazione della vertenza della ferrovia da Tunisi alla Goletta in favore della Compagnia francese della linea Bona-Guelma. Questa asserzione è completamente falsa.

Simla, 5. — Un dispaccio del governo delle Indie al segretario di Stato a Londra dice che le spese per la guerra dell'Afghanistan oltrepasseranno probabilmente le previsioni del bilancio indiano di 4 milioni di lire sterline almeno.

Una nota dell'Amministrazione militare, accompagnante il dispaccio, accetta la responsabilità delle previsioni sbagliate, e dà alcune spiegazioni, dicendo che queste maggiori spese sono dovute al caro dei trasporti, all'esaurimento delle risorse locali dell'Afghanistan e al prolungamento della guerra al di là del tempo previsto.

Rio Janeiro, 3. — Oggi furono aperte le Camere brasiliane. Il discorso dell'imperatore constata le buone relazioni esistenti colle potenze, ed annunzia la presentazione di un progetto di legge che modificherà il sistema elettorale sostituendo l'elezione diretta all'elezione a due gradi. Saranno create circoscrizioni elettorali in modo che ciascuna nominerà un deputato.

Il messaggio esprime la speranza che il bilancio sarà equilibrato e permetterà l'esecuzione di grandi lavori pubblici, e termina annunziando che la febbre gialla è scomparsa.

Londra, 6. — Léon Say, nuovo ambasciatore di Francia, è giunto ieri.

Goschen andrà a Costantinopoli in qualità di ambasciatore speciale per un periodo limitato.

Layard ricevette un congedo.

Corre voce che il conte Roseberry surrogherà lord Lyons all'ambasciata di Parigi.

Londra, 6. — Il *Times*, commentando la nomina di Goschen, dice che la partenza definitiva di Layard non è da desiderarsi, perchè implicherebbe un cambiamento completo nella politica inglese, ma che è utile che Layard abbandoni momentaneamente il suo posto, onde le lagnanze dell'Inghilterra siano presentate alla Porta da un ambasciatore nominato direttamente dal nuovo governo. Non è improbabile che la missione di Goschen interessi l'avvenire stesso dell'Impero ottomano.

Aden, 5. — Proveniente da Calcutta è partito oggi per Genova il vapore *Bengala*, della Società Rubattino.

Napoli, 6. — Gli onorevoli San Donato, Nicotera, Crispi e Bovio tennero discorsi nel cortile di Santa Maria Nuova, gremito di uditori.

San Donato espose i motivi dell'adunanza, e disse che gli elettori sono chiamati a giudicare se il Ministero sia rimasto fedele alla sua bandiera.

Nicotera fece la storia dei Ministeri di sinistra, parlò delle riforme promesse, e disse che il voto del paese deve ricondurre il Governo sulla vera strada.

Crispi ricordò le glorie e il patriottismo di Napoli, disse le ragioni dello scioglimento della Camera, disapprovò la politica estera del gabinetto, e terminò dicendo che nessuna ambizione ispirò il voto del 29 aprile.

Bovio spiegò il suo voto e i motivi della crisi, parlò della riforma elettorale, e conchiuse dicendo che la nuova legislatura è l'ultima prova della sinistra, se essa non compie le riforme.

Nicotera è partito per Salerno, dove terrà stasera un discorso a' suoi elettori.

Bologna, 6. — Davanti ad un numeroso uditorio l'on. Minghetti procurò di chiarire il programma della destra sui tre punti accennati nel manifesto dei deputati ministeriali: macinato, riforma elettorale e riforma della legge comunale e provinciale.

Egli sostenne l'attuale impossibilità dell'abolizione del macinato, vuole l'allargamento della legge elettorale basata sul censo di venti lire, e propugnò l'elettività del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale.

Egli trattennesi lungamente sulla necessità di migliorare le condizioni finanziarie dei comuni; ricordò poscia lo scioglimento dell'ultima crisi ministeriale risoltasi con correttissima costituzionalità, e terminò esortando ad accorrere tutti all'urna.

Costantinopoli, 6. — La relazione della Commissione medica conchiude attestando la simulazione di follia e la responsabilità dell'assassino del colonnello Komaroff.

La sentenza sarà pronunziata fra breve.

Bergamo, 6. — L'onorevole Spaventa è arrivato alle 4 e 10 pomeridiane; fu accolto alla stazione da numerosi amici. Egli fece una lettura alle ore otto davanti un pubblico numerosissimo; trattò della legalità e della giustizia amministrativa del governo parlamentare e dei mezzi di stabilirle e di conservarle; criticò i sistemi del governo della sinistra; dichiarò che la destra, tornando al potere, dovrà segnare nel suo vessillo « giustizia nell'amministrazione. »

Parigi, 6. — Oggi Lesseps, nella sua conferenza su Panama, disse di aver incontrato, riguardo alla differenza di livello tra i due mari dell'istmo di Panama, i medesimi pregiudizi che quando si trattò dell'istmo di Suez, ma che le relazioni degli ingegneri permettono di fare assegnamento su di un risultato completamente felice.

NOTIZIE DIVERSE

Bollettino meteorico dell'Ufficio centrale di Meteorologia in Roma, 6 maggio:

Stazioni	Termometro — Ore 3 p.	Stato del cielo — Ore 3 pom.	OSSERVAZIONI DIVERSE
Milano	+ 15,5	pioggia	Pioggia dopo mezzodì.
Venezia	+ 18,9	3[4 coperto	Minimo + 11°,9. Massimo +19°,6.
Torino	+ 13,6	tutto coperto	Temporale con lampi, tuoni e pioggia iersera. Pioggia fra mezzanotte e le 3 pom. Minimo al mattino + 10°,5.
Genova	+ 15,4	pioggia	Minimo al matt. +14°,2. Pioggia dopo mezzodì.
Pesaro	+ 18,3	3[4 coperto	Massimo dopo mezzodì + 18°,8. Temporale con tuoni al S.
Firenze	+ 21,0	tutto coperto	Minimo +12°,5. Massimo + 22°,2.
Roma	+ 23,5	tutto coperto	Cielo sereno, nebbioso a sera. Barometro calante. Vapori stamane, poi cirro-cumuli. Minimo + 11°,5. Mass. + 24°,6
Foggia	+ 21,7	1[4 coperto	Minimo al mattino +11°,8. Massimo dopo mezzodì + 24°,8.
Napoli (Capodimonte)	+ 23,6	caliginoso	Minimo al mattino + 13°,6. Massimo dopo mezzodì + 23°,6.
Lecce	+ 24,7	sereno	Minimo +12°,6. Massimo +27°,6.
Cagliari	+ 21,2	sereno	Minimo al mattino +14°,1. Mass. dopo mezzodì + 22°,0.
Palermo (Valverde)	+ 21,9	1[4 coperto	Vento forte dopo mezzodì. Massimo eccezionale + 29°,1.

Regia Marina. — Il Regio trasporto *Europa* è giunto a Napoli il 4 corrente mese per imbarcare i prodotti nazionali destinati all'Esposizione internazionale di Melbourne.

Prima Esposizione della Federazione orticola italiana. — Sarà aperta in Firenze il 15 maggio e durerà fino al 24. — S. M. la Regina ha accettata la presidenza onoraria della Associazione delle Signore Protettrici dell'Esposizione. S. A. R. il Duca d'Aosta elargì a favore della Mostra lire 500 — Treni speciali con biglietto ridotto saranno attivati sulle ferrovie durante l'Esposizione e il Congresso degli orticoltori italiani.

Beneficenza. — Leggesi nel *Presente* di Parma, del 6, che il signor G. B. Botto, per onorare la memoria della sua defunta moglie, elargiva lire 150 agli Ospizi marini di quella città.

Movimento navale del Canale di Suez. — Il transito del Canale di Suez dal 21 al 30 aprile fu di 62 navi e le entrate di franchi 1,140,000, contro 45 navi ed un'entrata di franchi 920,000 nella decade corrispondente dell'anno scorso.

TEATRI E CONCERTI. — Sospese le rappresentazioni all'Apollo per la morte del maestro Libani, e quindi per la morte del dottore Battistini, padre del baritono, si annunciano le due ultime del *Sardanapalo* per domani sabato e domenica.

Al Valle furono date con discreto concorso quattro rappresentazioni del *Dramma di via Grenelle*.

Lunedì si darà la *Consorteria*, di Scribe.

Al Metastasio ha esordito ieri una Compagnia di bambine danzatrici; ha avuto un buonissimo successo.

Questa Compagnia minuscola darà parecchie rappresentazioni assieme alla Compagnia napoletana di opere buffe, diretta dall'Albini.

Non piacque molto all'Alhambra l'*Orfeo* di Offembach, eseguito piuttosto male e con tagli, aggiunte e licenze che nessuna Compagnia francese si è mai permesso.

È veramente deplorevole vedere Compagnie italiane, che godono il favore del pubblico, esagerare in modo sconveniente, nella interpretazione, spettacoli per se stessi molto leggieri e piuttosto triviali.

Si osserva a ragione che i nostri artisti passano subito la misura quando interpretano la parodia, mentre invece sanno farsi applaudire senza trascendere a volgarità nell'opera comica.

Ieri al Circolo Filodrammatico, il cav. Antonio Stacchini ha tenuto una conferenza sull'*Arte drammatica*; il signor Stacchini si è particolarmente intrattenuto a dimostrare la necessità di fondare nelle principali città scuole di recitazione, o meglio di dizione, per insegnare a tutti coloro che per professione o altro devono parlare in pubblico, il modo di pronunciare correttamente l'italiano.

Domani, sabato, la *Società Orchestrale*, diretta dal maestro Ettore Pinelli, darà alla Sala Dante il suo quarto ed ultimo concerto nel quale sarà eseguita la *Sinfonia Eroica*.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 5 maggio 1880 (ore 15 55).

Barometro stazionario in Sardegna, alzato da 2 a 6 mm. nel resto d'Italia; Piemonte, Veneto e Marche 756, Napoli e Sicilia 760 mm. Venti di sud-ovest freschi a Porto Maurizio, a Rimini, ad Ancona, forti a Po di Primaro e ad Urbino, e greco forte sul golfo dell'Asinara. Scirocco fresco a Civitavecchia. Maestrale fresco a Messina. Mare agitato soltanto alla Palmaria, e nel nord e nel sud della Sardegna. Cielo nuvoloso sul golfo di Napoli ed in alcuni paesi della Sicilia e nell'Adriatico superiore; generalmente sereno altrove. Pressioni aumentate di 6 e 7 mm. in Dalmazia e nell'Istria. Ieri burrasche sull'Adriatico superiore e centrale. Sud-

est forte a Moncalieri. Nord forte a Palermo. Tempo vario con nuove perturbazioni atmosferiche locali e venti qua e là freschi specialmente nel nord e nel centro della penisola e sul Tirolo.

Firenze, 6 maggio 1880 (ore 14 50).

Cielo nuvoloso e coperto nel nord e nel centro della penisola, e in parte della Sicilia; sereno nel resto d'Italia. Mare agitato soltanto lungo le coste liguri, toscane e romane per venti freschi di scirocco; forti alla Palmaria. Nord forte presso Venezia. Calma altrove. Barometro abbassato 2 mm. in Sardegna e nella Liguria, sul Tirreno, fino a 5 in Sicilia; leggermente oscillante altrove. Le pressioni variano tra 755 e 758 mm. Ieri burrasche a Venezia e a Moncalieri. Il tempo si mantiene vario con perturbazioni atmosferiche locali. I venti specialmente di primo e secondo quadrante rinforzano in diversi punti del Tirreno e del Jonio.

Osservatorio del Collegio Romano — 5 maggio 1880.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	760,1	759,0	758,7	758,7
Termomet. esterno (centigrado)	15,8	22,1	20,5	15,4
Umidità relativa...	70	50	63	84
Umidità assoluta...	9,33	9,97	11,23	10,92
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	S. 0	S. 11	SSW. 21	S. 6
Stato del cielo........	1. veli oriz.	9. velato cumuli	10. coperto	2. veli nebbioso

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente).

Termometro: Massimo = 22,8 C. = 18,2 R. | Minimo = 11,9 C. = 9,5 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 7 maggio 1880.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	2° semestre 1880	—	—	90 10	90 „	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0 - Emissione 1860/64	1° aprile 1880	—	—	95 60	95 50	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	„	—	—	95 75	95 70	—	—	—	—	—
Detto detto Rothschild	1° dicembre 1879	—	—	—	—	—	—	—	—	101 80
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° aprile 1880	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	1° semestre 1880	500 „	350 „	—	—	—	—	—	—	950 „
Obbligazioni dette 6 0/0	„	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita Austriaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° semestre 1880	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	„	1000 „	750 „	—	—	—	—	—	—	2320 „
Banca Romana	„	1000 „	1000 „	—	—	—	—	—	—	1350 „
Banca Nazionale Toscana	—	1000 „	700 „	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	1° semestre 1880	500 „	250 „	—	—	621 „	619 „	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	„	500 „	400 „	—	—	—	—	—	—	920 „
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1880	500 „	—	485 „	484 50	487 25	487 „	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250 „	250 „	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° semestre 1880	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	443 „
Obbligazioni dette	„	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 „	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1880	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	279 „
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani	„	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	„	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	1° semestre 1880	500 „	500 „	—	—	765 „	760 „	—	—	—
Società dell'Acqua Pia antica Marcia	„	500 „	500 „	—	—	890 „	885 „	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 „	500 „	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430 „	430 „	—	—	—	—	—	—	—
Fondiaria (Incendi)	—	500 oro	100 oro	—	—	—	—	—	—	630 „

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	108 62½	108 37½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	27 45	27 40	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	21 88	21 86	—
Sconto di Banca	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0[0 - 1° semestre 1880 92 55, 57 1[2 fine.
Rendita italiana 5 0[0 (2° sem.) 90 05 cont.
Cert. sul Tesoro emiss. 1860-64 95 60 cont.
Banca Generale 619 50, 620, 619, 621, 621 50, 621 25 fine.
Cartelle cred. fond. Banco S. Spirito 485 cont. - 487 fine.
Società Anglo-Romana per l'illum. a Gas 755, 758, 760, 765 fine.
Società dell'Acqua Pia antica Marcia 890, 885, 881, 880 fine.

Il Sindaco A. PIERI.

TRIBUNALE CIVILE e CORREZ.
di Frosinone.
BANDO.
(1ª *pubblicazione*)

Visto l'atto di precetto in data 23 febbraio 1879 dell'usciere Bottari, registrato con marca da lira una annullata, col quale fu ingiunto a Marella Giacinto, tanto come erede del proprio padre Domenico Antonio Marella, quanto per qualsiasi altra rappresentanza, domiciliato in Villa S. Stefano, ad istanza di Marella Maria vedova Lucarini, quale erede e figlia di Angela Maria Popolla, domiciliata pure in Villa S. Stefano, di pagare entro giorni trenta dalla notificazione dello stesso la somma di lire 537 50 per altrettante ricevute, ed in restituzione della propria dote, ricevuta dalla madre dell'istante, oltre le spese, e nel caso negativo si sarebbe proceduto all'espropriazione forzata dei seguenti beni stabili;

Visto che tale precetto fu debitamente trascritto nell'ufficio delle ipoteche di Frosinone il giorno 29 marzo 1879, al volume 38, articolo 402 di formalità, ed al volume 52, numero 790 d'ordine;

Vista la sentenza di questo Tribunale, in data 23 dicembre 1879, registrata a Frosinone li quattro gennaio 1880, libro 11 Giudiziari, numero 12, a debito con lire 6, colla quale si autorizza la vendita dei beni espropriati a carico di Marella Giacinto di Villa S. Stefano;

Vista l'ordinanza in data 20 aprile corrente del signor presidente di questo Tribunale, ove si ordina che venga eseguita la vendita degli stabili di cui trattasi nel giorno di martedì 8 giugno 1880, registrata con marca da lira una annullata;

Visto che la sentenza è stata debitamente notificata dall'usciere Ponzoni il giorno 9 marzo 1880 in mani dello stesso debitore,

Il sottoscritto cancelliere di questo Tribunale reca a pubblica notizia che il giorno 8 giugno 1880 si procederà alla vendita, in danno di Marella Giacinto, nella sala delle pubbliche udienze, dell'infradescritto stabile:

Descrizione dello stabile:

Casa ad uso abitazione, composta di pianterreno, due piani superiori, orto e piccolo sotterraneo con cisterna, posta in Villa S. Stefano, in via Pasquino, descritta in mappa coi numeri 172, 170 e 169, confinante la strada a due lati, Palombo Gaspare, Agostino e Filomena Ottaviani, Perlini D. Baldassarre.

Condizioni della vendita.

1° La vendita sarà eseguita senza veruna garanzia rispetto ai numeri dei vani che la compongono risultanti dalla detta perizia giudiziale, vendita che si effettuerà con tutti i diritti e servitù sì attive che passive ad esso fondo inerenti.

2° La vendita sarà eseguita in un solo lotto, e lo incanto si aprirà sul prezzo di stima di lire 2703 68.

3° La delibera sarà effettuata al maggiore offerente a termini di legge.

4° Tutte le tasse sì ordinarie che straordinarie imposte sul fondo dal giorno della vendita sono a carico del compratore.

5° Saranno pure a carico del compratore tutte le spese dello incanto, compresa la sentenza di delibera, sua notifica e trascrizione.

6° Nessuno sarà ammesso ad offrire all'incanto se non avrà depositato nella cancelleria di questo Tribunale il decimo del prezzo pel quale si apre lo incanto, salvo che ne sia stato dispensato dall'ill.mo signor presidente.

Dovrà inoltre aver depositato nella cancelleria stessa una somma approssimativa per le spese d'incanto, sentenza di vendita, sua registrazione e trascrizione, che viene fissata nella somma di lire 250.

Ordina ai creditori iscritti di depositare entro giorni 30 dalla notifica del bando nella cancelleria di questo Tribunale le loro domande di collocazione motivate coi documenti giustificativi.

Manda il presente affiggersi, pubblicarsi e stamparsi a forma di legge.

Frosinone, addì 24 aprile 1880.

Il vicecanc. MILANI.

Reg. a Frosinone li 24 aprile 1880, lib. 12 Giud., 629, a debito. Bollo lire 1 20, reg. lire 1 20. Campione n. 1685 — Il ricevitore Salvi.

Per copia conforme all'originale in atti che si rilascia per l'estratto d'inserzione in Gazzetta,

Frosinone, 27 aprile 1880.

2381 Il canc. ACAMPORA.

R. TRIBUNALE CIV. E CORREZ.
DI VELLETRI.

Con ricorso oggi stesso rassegnato alla presidenza del Tribunale suddetto, ad istanza dell'Amministrazione del Fondo Culto, e per essa del ricevitore del Registro di Sezze, si è dimandata la nomina di un perito a valutare il fondo urbano qui appresso descritto, oignorato a carico dei signori Savelloni Vincenzo e Giacinta con Briganti Carolina in rappresentanza del padre e marito respettivo Savelloni Gio. Battista, domiciliati in Sermoneta, nonchè Savelloni Giovanna figlia ed erede del fu Alessandro, nonchè al marito di questa Proia Antonio, domiciliati in Poli, mandamento di Palestrina, tutti aventi causa da Savelloni Vincenzo fu Giovanni, con atti di precetto del giorno due agosto 1879 e 4 marzo 1880, debitamente trascritti all'ufficio delle ipoteche di Velletri il 1° settembre 1879.

Casa posta in Sermoneta, in contrada Borgo Piscina, segnata in mappa numero 118, composta di undici vani, confinante con Riccelli cav. Michele fu Raffaele, strada del Borgo e strada dell'Arco Pizzi, salvi ecc.

Il presente estratto si inserisca nella Gazzetta per gli annunzi giudiziali, per gli effetti dell'articolo 664 Procedura civile.

Velletri, 3 maggio 1880.

PIETRO CICERONI procuratore
2367 erariale delegato.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*).

Il giorno 9 giugno 1880, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale a quinto ribasso dei seguenti fondi, espropriati in danno del signor Nicola Maoli, quale tutore dei minori Ettore e Romolo Federici, ad istanza del signor Gioacchino Lugari del fu Francesco, quale cessionario di Francesco Giusti, domiciliato elettivamente in Roma, via Condotti, n. 9, presso lo studio del procuratore sig. Ferdinando Capri.

1. Terreno vignato, posto nel territorio di Monterotondo, vocabolo Valle Casa, contrada La Villa, della quantità di tavole 8 34, segnato in mappa coi nn. 1191 e 319, sez. 2ª.

2. Terreno cannetato, posto nel territorio suddetto, contrada e vocabolo come sopra, di tavole 1 34, segnato in mappa col n. 317, sez. 2ª.

L'asta si eseguirà in due lotti distinti, e sarà aperto il 1° su lire 2443 05, ed il secondo su lire 401 78.

Roma, 7 maggio 1880.

2406 CAPRI FERDINANDO proc.

NOTIFICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Santucci Ambrogio, di Verona, rende noto di avere ottenuti dal Governo nazionale i seguenti attestati di privativa industriale: 1° in data 23 aprile 1880, relativo alla "nuova tromba-segnale in tono *mibemolle*, ad uso della cavalleria; modello Santucci, 1880.„ 2° in data 23 aprile 1880, sulla "nuova tromba-segnale, in *sibemolle*, con pistone in *fa*, per uso della fanteria, con due pezzi di cambio per servirsene di basso nelle marcie; modello Santucci, 1880.„

2342

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
DI FROSINONE.
Bando.
(1ª *pubblicazione*)

Visto l'atto di precetto 6 marzo 1875, usciere Ascenzi presso la Pretura d'Alatri, registrato, ecc., col quale ad istanza di Mariano Moroni, domiciliato in Roma, ammesso al gratuito patrocinio con deliberazione 12 febbraio 1875, rappresentato dal signor Pomponio avv. Pistoni, fu ingiunto ai signori Vincenzo e Carolina Tofanelli, di Alatri, di pagare entro 30 giorni dalla notizia di tale atto la somma di lire 744 e centesimi 65, sotto comminatoria della espropriazione forzosa degli stabili in esso descritti, nel caso di non effettuato pagamento;

Vista la trascrizione di tale atto all'ufficio delle Ipoteche di Frosinone;

Vista la sentenza di questo Tribunale che autorizzava la vendita al pubblico incanto degli stabili in essa descritti;

Vista la notizia di detta sentenza ai debitori, e notata in margine alla trascrizione dell'atto di precetto;

Vista l'ordinanza 30 novembre 1876 che fissava il giorno 9 febbraio 1877 per la vendita;

Visto il verbale d'infruttuoso incanto e relativo decreto che ordinava il ribasso di 2 decimi del prezzo d'incanto, fissando un nuovo esperimento per l'udienza 20 luglio stesso anno;

Vista l'ordinanza 13 novembre 1879 che fissava il giorno 30 gennaio 1880 per un nuovo incanto;

Visto il verbale d'infruttuoso incanto che nella udienza del 27 febbraio 1880 ordinava il ribasso di due decimi, fissando pure per un nuovo esperimento l'udienza del 23 aprile 1880, alle undici antimeridiane;

Visto il verbale d'infruttuoso incanto e relativa sentenza di questo Tribunale in data 23 aprile andante che ordinava il ribasso di due decimi sul prezzo di incanto, fissando per un nuovo esperimento il giorno otto giugno 1880, alle ore 11 ant.,

Il sottoscritto cancelliere del Tribunale di Frosinone reca a pubblica notizia che nel giorno 8 giugno 1880, alle ore 11 ant., avrà luogo nella sala delle udienze di detto Tribunale la vendita degli immobili sottodescritti in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione degli stabili siti nel territorio di Alatri.

1. Casa composta di più vani, situata in via del Cavaliere, distinta in mappa urbana col n. 248, confinanti Faticone, Borgetti, Fiorini e strada.

2. Terreno seminativo in contrada S. Angelo, proveniente dalla prebenda canonicale di S. Paolo in Alatri, confinante coi beni della parrocchia di S. Giovanni, Folchetti, prebenda teologale, distinto in mappa alla sez. 12ª, n. 1012, di ettari 0 22.

Detti fondi sono gravati dell'annuo tributo verso lo Stato in lire 29 e centesimi 94.

Condizioni della vendita.

1. L'asta sarà aperta in due distinti lotti ed in base al prezzo attribuitogli dal perito Evangelisti, diminuito di sei decimi, e cioè lotto 1° casa in contrada del Cavaliere, in lire 461 e cent. 20, e il lotto 2° terreno S. Angelo, in lire 77 e cent. 70.

2. La vendita sarà fatta senza garanzia di detti fondi, nel caso si trovassero inferiori delle indicate somme fino al vigesimo, e per conseguenza senza diritto al reclamo.

3. Questi fondi s'intendono venduti con tutti i diritti e servitù sì attive che passive.

4. La delibera sarà effettuata al maggior offerente.

5. Tutte le tasse, tanto imposte che da imporsi, saranno a carico dei compratori, insieme alle spese d'incanto e relativa sentenza di deliberazione, notificazione e trascrizione.

6. Ogni aspirante all'asta dovrà depositare il decimo del prezzo sul quale si apre l'incanto, salvo che ne sia dispensato ai termini di legge.

7. Dovrà inoltre depositare la somma di lire 200, importare delle spese per il lotto primo, e lire 50 per il secondo.

Ordina quindi ai creditori di depositare ai termini di legge le loro domande di collocazione, ecc., per il giudizio di graduazione.

Frosinone, dalla cancelleria suddetta, li 24 aprile 1880.

2383 Il vicecanc. E. MILANI.

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.
di Roma.
(1ª *pubblicazione*).

Si fa noto a chiunque possa avervi interesse che innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma, nell'udienza del 14 giugno 1880, si procederà alla vendita giudiziale degli immobili qui appresso descritti, alla richiesta del signor Andrea Martorelli, di Monte Compatri, ammesso al gratuito patrocinio con decreto di questa Commissione in data del 18 settembre 1877, domiciliato elettivamente in Roma, in via del Governo Vecchio, num. 111, palazzetta Mancini, presso lo studio del suo procuratore signor avvocato Domenico Pertica,

In danno

del signor Gio. Battista Intreccialagli fu Antonio, domiciliato a Monte Compatri, debitore espropriato.

Descrizione dei fondi.

1. Casa al numero di mappa 3850, posta in Monte Compatri, via delle Grotte, composta di tre vani al primo piano.

2. Vigna in territorio di Monte Compatri, intestata a Mastrofini Ascenzio, di proprietà però di Intreccialagli Gio. Battista, al numero di mappa 1939, in vocabolo Parte Comune.

La vendita avrà luogo in un sol lotto, e l'incanto verrà aperto sul prezzo complessivo di lire 1486 74, e le offerte non potranno essere minori di lire 30, mentre che il resto è richiamato nel surriferito bando di vendita giudiziale redatto dal signor cancelliere del Tribunale cui sono addetto, li 11 aprile 1880.

Roma, 1° maggio 1880.

L'usciere del Trib. civ. e correz.
2316 FRANCESCO LIZZANI.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Agli ill.mi signori Presidente e componenti la Camera di consiglio presso il Tribunale di Melfi.

Prospero Pugliese, domiciliato in Napoli, nella qualità di erede testamentario del fu Gerardo Pugliese, notaio di Bella, prega le SS. LL. ordinare lo svincolo della cauzione data da quest'ultimo ed allo effetto unisce i necessari documenti.

Melfi, 28 marzo 1880.

2364 L'avv. e proc. L. LOMANTO.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*).

Nel giorno 11 giugno 1880, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi, espropriati in danno del signor Agostino Pace del fu Gioacchino, ad istanza dei signori Carlo, Oreste e Palmira Tosti del fu Tommaso, domiciliati a Roma, ed elettivamente in via Larga, n. 21, presso il procuratore signor Giulio Strampelli da cui sono rappresentati.

Casa di due piani posta in Olevano Romano, nella piazza del Mercato, ai civici nn. 42 e 43, marcata in mappa col n. 223, gravata dell'annua imposta erariale di lire 1 41.

Casa di cinque piani posta parimenti in Olevano Romano, nella via Piana, ai civici nn. 30, 31 e 32 A-B, ed in via della Chiesa Nuova, ai civici nn. 2 e 2-A, marcata in mappa col n. 515 sub. 4, gravata dell'imposta erariale annua di lire 16 88.

La vendita sarà fatta in due distinti lotti e verrà aperto l'incanto pel 1° su lire 100 ed il 2° lotto su lire 1015.

Roma, 5 maggio 1880.

2365 STRAMPELLI GIULIO proc.

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI MODICA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 16 dell'entrante mese di maggio, alle ore 10 a. m., si procederà in quest'ufficio, sotto la presidenza dell'ill.mo signor sindaco, o chi per esso, all'appalto delle opere di adattamento nel fabbricato dell'ex-Monastero di S. Benedetto, destinato per palazzo di città, sotto l'osservanza delle infrascritte

Condizioni d'appalto.

1. Le opere di adattamento del fabbricato dell'ex-Monastero di S. Benedetto, relazionate dall'ingegnere signor Toscano, dovranno essere costruite nella stretta regola d'arte, e con materiali e cementi di ottima qualità, uniformemente al piano d'arte, il quale farà parte integrale del relativo atto di appalto.

2. Il sindaco e la Giunta avranno il dritto di far dirigere i lavori da un ingegnere di loro esclusiva scelta, come si avranno il diritto di sorvegliarli, sia personalmente, sia di persona di loro fiducia.

3. La fida delle opere a farsi resta stabilita per anni dieci decorribili dal dì della consegna finale giusta il disposto delle leggi in vigore.

4. Tanto l'appaltatore quanto il fideiussore dovranno rinunziare a qualunque dritto di compenso, o altro per fatto irresistibile, o per caso fortuito previsto, o non previsto, ordinario o straordinario, che possa venire durante la costruzione sino alla consegna finale.

5. Resta in facoltà del sindaco o della Giunta municipale di dare in corso di lavoro tutti quegli ordinativi che crederanno opportuni pella buona costruzione e pel buon andamento delle opere, come della Rappresentanza comunale di ordinare quelle modificazioni che, senza innovare radicalmente o ritardare l'esecuzione del preventivo progetto, potranno servire al migliore perfezionamento delle opere; e l'appaltatore dovrà puntualmente eseguire i corrispondenti lavori, i quali saranno valutati coi prezzi descritti nella relazione preventiva, o per analisi, se ivi non fossero stati previsti; e tutti dovranno subire la ribassa che avrà luogo al calor dell'asta per l'appalto principale.

6. Quante volte l'impresario non eseguisse nella stretta regola d'arte le opere appaltate, il sindaco, o chi per esso, resta facoltato, sentito il parere dell'architetto direttore, dietro analogo processo verbale, a poter diroccare le opere fatte. In tal caso, come in quello in cui l'impresario ritardasse o sospendesse l'esecuzione dei lavori, nei termini e modi infra convenuti, il sindaco potrà dichiarare, dietro parere della Giunta municipale, sciolto il contratto, e procedere in linea amministrativa al subappalto, od anche a cottimi parziari, a danno dell'appaltatore, o del fideiussore, senza bisogno di adire i magistrati ordinari, a qual mezzo l'impresario rinunzia formalmente. Ed ove si vorrà impugnare questo fatto giudiziariamente, l'aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penale corrispondente al ventesimo dell'intiero ammontare delle opere appaltate, senza che possa aver dritto ad alcun compenso delle opere appaltate.

7. Il piede d'asta resta stabilito per lire 78,283, come somma presuntiva.

8. I pagamenti per l'esecuzione dell'opera saranno fatti previa presentazione di scandagli parziari, i quali non dovranno essere inferiori di lire 5000. È lo appaltatore, oltre la ritenuta del 5 0[0] che sarà fatta in ogni scandaglio, dovrà anticipare lire 10,000 di opere; detti pagamenti saranno fatti nel modo seguente:

a) In quanto a lire 46,671 25 in corso di lavoro;

b) E la rimanente somma di lire 31,611 75 negli anni 1883, 1884, 1885 successivi al compimento dell'opera.

Però se l'importare dell'intiera opera sarà pagato in corso di lavoro in base alla presentazione degli scandagli, in questo caso l'appaltatore dovrà rilasciare in beneficio del comune una ritenuta per interessi del 10 per cento sulle somme dilazionate, siccome è stato previsto nel presente articolo, alla lettera *b)*.

9. Le opere dovranno incominciarsi tostochè l'atto di appalto riporterà l'approvazione superiore, dietro ordinativo che darà questo signor sindaco; e dovrà completarsi nel periodo di due anni.

10. L'asta seguirà ad asta pubblica col sistema delle candele, e sotto la presidenza del sindaco. Le offerte dovranno essere fatte in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dello appalto; non si accetteranno offerte condizionate, nè espresse in termini generali.

11. L'appaltatore dovrà presentare un fideiussore ed un socio solidale ben visto a chi presiederà allo incanto; tanto l'appaltatore quanto il fideiussore, ed il socio dovranno eligere domicilio qui in Modica.

12. L'appaltatore ed il fideiussore non potranno subappaltare, o cedere ad altri tutta o parte l'opera assunta, senza il consenso della Rappresentanza comunale, sotto pena della immediata rescissione del contratto, e di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo deliberato.

13. L'Amministrazione è in dritto di poter rescindere il contratto quando l'appaltatore si rende colpevole di frode, o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi, ed alle condizioni del presente capitolato.

14. Gli aspiranti all'asta quante volte non fossero persone dell'arte, riconosciute idonee alla direzione dei lavori, dovranno affidare la direzione e la esecuzione dei lavori a persone munite dei certificati, rilasciati di data non anteriore di sei mesi da un ingegnere reggente gli uffici tecnici dello Stato o della provincia, o da un sindaco di un comune del Regno in attività di servizio, nel quale sia fatto cenno delle principali opere già da essi concorrenti eseguite, od all'eseguimento delle quali abbiano preso parte.

15. Sarà inoltre obbligo di cadaun aspirante di depositare una cauzione uguale al ventesimo dello intiero ammontare dell'opera sia in biglietti di Banca, sia in numerario effettivo, sia in rendita sul Debito Pubblico valutabile al corso di Borsa; cauzione che sarà regolarmente restituita agli aspiranti che non risulteranno aggiudicatari, meno quella di colui che sarà lo appaltatore, la quale rimarrà come cauzione definitiva per cautela dello appalto, se non prescelga nel termine di un mese di darla sopra beni immobili valutabile come per gli esattori colla legge sulle Esattorie, e la cauzione in numerario effettivo o in rendita sarà restituita, e quella sopra immobili sarà sciolta dietro l'adempimento degli obblighi contemplati nel presente capitolato. Sono tenuti inoltre depositare la somma di lire 1600 da servire per le spese occorrenti, compreso l'atto di sottoscrizione e sua registrazione.

16. In generale la inosservanza ed impuntualità dello appaltatore in quanto riguarda cominciamento e termine di lavori, come ancora alla buona costruzione delle opere, ed a tutt'altri obblighi col presente contratto, oltrechè lo assoggetterà ad una penale di una somma uguale al 10 per 0[0] sulle opere da lui appaltate, darà il dritto al sindaco ed alla Giunta municipale di procedere in tutto o in parte ad un secondo appalto a danno ed interesse dello aggiudicatario. Per tutto ciò che non è stato previsto nel presente capitolato tanto l'appaltatore quanto l'Amministrazione comunale si assoggettano alle disposizioni previste nelle legge sui lavori pubblici.

17. Tutte le spese di cui sopra sono a carico esclusivo dello appaltatore.

18. Dispone di abbreviarsi i termini dei fatali a cinque giorni.

Modica, li 29 aprile 1880.

Visto — *Il Sindaco*: S. NATIVO.

2396 *Il Segretario comunale*: C. LUCCHESE.

MUNICIPIO DI FERRARA

Fornitura della ghiaia occorrente per la manutenzione delle strade esterne durante il 1880

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 2 pomeridiane del giorno di sabato 22 maggio corrente, in questa residenza municipale, avanti il sindaco sottoscritto, od un suo rappresentante, si procederà, mediante asta pubblica, e con le norme prescritte dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, all'appalto della fornitura suddetta, in base al piano esecutivo compilato dall'ufficio tecnico comunale in data 14 aprile p. p., visibile nella segreteria municipale ogni giorno nelle ore d'ufficio.

Avvertenze.

L'appalto si terrà ad offerte segrete, incondizionate, scritte in carta da bollo da lira 1, debitamente firmate e suggellate, contenenti il ribasso di un tanto per cento sul prezzo di perizia che ascende a lire 64,138 25.

Si dichiarerà deserto l'incanto se non saranno presentate almeno due offerte, e se una di queste non avrà superato o raggiunto il minimo di ribasso contenuto nella scheda d'ufficio, che sarà depositata sul tavolo prima dell'apertura dell'asta.

Per l'ammissione all'incanto agli aspiranti potranno richiedersi documenti, di data recente, comprovanti la loro moralità ed idoneità all'impresa da appaltarsi.

Le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito di lire 2000 a garanzia provvisoria del contratto e per le spese d'asta.

I fatali per la diminuzione del ventesimo scadranno alle ore 2 pomeridiane del giorno di lunedì 7 giugno p. v.

Prima della stipulazione del contratto il deliberatario dovrà comprovare di avere versato nella Cassa Depositi e Prestiti il decimo del prezzo di delibera a titolo di cauzione definitiva.

Tutte le spese d'asta, registro, bollo, diritti di segreteria, ecc., saranno a carico del deliberatario.

Dalla Residenza municipale, addì 4 maggio 1880.

Il Sindaco: A. TROTTI.

2394 *Il Segretario capo*: A. G. CHIRIO.

SOTTOPREFETTURA DI VITERBO

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che essendo in corso di collaudo i lavori di costruzione del primo tronco della strada comunale obbligatoria Acquapendente-Trevinano, tutti coloro che per effetto dell'opera compiuta, e precisamente per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, vantassero crediti verso l'appaltatore di detti lavori, dovranno presentare in questa Sottoprefettura entro 30 giorni dalla data del presente avviso i titoli dei rispettivi crediti, e ciò giusta l'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, con avvertenza che decorso il detto termine non potranno più giovarsi per detti crediti, che della procedura ordinaria.

Viterbo, 6 maggio 1880.

2325 *Per il Sottoprefetto*: GANDIN.

AVVISO.

Il sottoscritto fa pubblicamente noto che ad ore 9 antimeridiane del giorno 31 maggio 1880, ed occorrendo un secondo e terzo incanto nei giorni 7 e 14 giugno 1880, avanti l'illustrissimo *R. Pretore del IV mandamento di Roma* (via Chiesa Nuova, 8), avrà luogo la vendita coatta o subasta di beni stabili in danno dei seguenti debitori, e ciò con l'osservanza delle disposizioni della legge 20 aprile 1871 e relativo regolamento.

De Ambrogi Salvatore fu Domenico — Orto adacquativo fuori porta Angelica, Valle dell'Inferno, segnato nella mappa 160 al n. 325, fra confini strada delle Mura e strada, della superficie di tavole 1 67, rendita imponibile scudi 55 66, pel prezzo di lire 264 60.

John Cristiano — Vigna in vocabolo Tiradiavoli, segnata nella mappa 152 al n. 3, fra confini Ricci Alfonso fu Marcello, strada Tiradiavoli, strada Consolare, della rendita di scudi 56 56, pel prezzo di lire 263 40.

Cristicchia Filippo fu Antonio — Vigna a porta San Pancrazio, via delle Mura, segnata nella mappa 152 al n. 506, fra confini strada delle Mura, Banco Sconto Colla A. e Comp., strada, della rendita imponibile di scudi 32 10, pel prezzo di lire 152 40.

Il giorno due giugno 1880, ed occorrendo un secondo e terzo esperimento nei giorni 8 e 15 giugno 1880, ad ore 9 ant., avanti l'ill.mo *Pretore del III mandamento* (via Prefetti, 17), a danno del signor

Castelnuovo Giacomo fu Raffaele — Casa posta in Roma, fuori la porta del Popolo, via Flaminia, in parte padronale, composta di vani dieci, piani tre, distinta nella mappa 153 al n. 261, fra confini Damiani Angelo, Castelnuovo Giacomo e strada, della rendita imponibile di lire 300, pel prezzo di lire 2250.

Nel giorno ventinove maggio 1880, ed occorrendo un secondo e terzo incanto nei giorni quattro e dieci giugno 1880, avanti l'ill.mo *Pretore del IV mandamento* (via Croce Bianca), a danno dei signori:

Avitabile Eugenio fu Mariano — Terreno vignato con casa, in vocabolo Capo di Bove, segnato nella mappa 161 coi numeri 591, 591 1, 919, 920, 921 e 592, gravato dell'annuo canone di scudi 74 a favore dei PP. Ministri degli Infermi in Santa Maria Maddalena, confinanti strada, tenuta Tor Carbone, vigna Annunziatella, della rendita di scudi 1074 55, pel prezzo di lire 5119 20.

Cignetti Agostino, Domenico e Marianna — Seminativo, segnato nella mappa 145 al numero 36, fra confini Mastroddi Vincenzo fu Stefano, Barberini duca D. Carlo, della rendita censuaria di scudi 8 80, pel prezzo di lire 42.

Roma, 3 maggio 1880.

2388 *Per l'Esattore*: CAPRARO.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

INTENDENZA DI FINANZA DI POTENZA

AFFITTI.

Si rende noto che nel giorno 16 maggio 1880, dalle ore 11 ant. in poi, nell'ufficio di Registro di Matera, dinanzi al ricevitore, si terranno pubblici incanti, ad estinzione di candela vergine, per l'affitto del seguente stabile:

Masseria posta nell'agro di Matera, alla contrada Igino, fittata a Lamacchia Eustacchio Vincenzo — Prezzo d'incanto lire 7025.

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti della Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte non potranno essere minori di lire cinquanta, nè sarà proceduto a deliberamento se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti. Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di colui che avrà fatta la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro 15 giorni da questo, che andranno a scadere il dì 1° giugno 1880, alle ore 2 pomeridiane, purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia guarentita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerta di aumento il deliberamento provvisorio diventerà definitivo, salva l'approvazione superiore.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte ed alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolare devono i contratti di affitto è visibile nell'ufficio di Matera dalle ore 10 antimeridiane alle ore 2 pomeridiane.

Matera, addì 19 aprile 1880.

2317 IL RICEVITORE.

AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

INTENDENZA DI FINANZA DI BENEVENTO

UFFICIO DEL REGISTRO DI S. AGATA

AFFITTI.

Avviso di secondo incanto per deserzione d'asta.

L'incanto tenutosi il giorno 2 maggio 1880 nell'ufficio del Registro di S. Agata de' Goti per l'affitto del fondo S. Agatella, posto nel comune di Solopaca, frazione Telesi, in base al prezzo di lire 10,730, essendo rimasto deserto per difetto di concorrenti, si fa noto che nell'ufficio predetto, alle ore 10 ant. del giorno 23 del corrente mese di maggio, sarà tenuto un nuovo incanto ad estinzione di candela vergine per l'affitto anzidetto, sotto le condizioni di già pubblicate nell'avviso d'asta in data 5 aprile 1880, che qui si trascrivono, con avvertenza che l'affitto sarà aggiudicato quand'anche non vi sia che un solo concorrente.

L'incanto si aprirà in base dell'annuo canone di affitto di lire 10,730.

Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà depositare a garanzia delle sue offerte presso l'ufficio procedente il decimo del prezzo d'incanto in cartelle al portatore, numerario o biglietti di Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tostochè sarà chiuso l'incanto, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti coll'Amministrazione non sarà stato abitualmente pronto al pagamento delle rate di affitto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia questioni pendenti.

Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire 10.

Il deliberamento provvisorio seguirà a favore di quello che avrà fatta la maggiore offerta.

È lecito a chiunque sia riconosciuto ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro 15 giorni da questo, che andranno a scadere nel dì 7 del venturo mese di giugno, alle ore 11 ant., purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo medesimo, e sia guarentita col deposito del decimo del prezzo offerto nel modo di sopra. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerta di aumento il deliberamento provvisorio diventerà definitivo, salva la superiore approvazione.

Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto, saranno decise dall'autorità che vi presiede.

Il quaderno d'oneri contenente i patti e le condizioni che regolare devono il contratto di affitto è visibile in tutti i giorni nell'ufficio suddetto dalle ore 8 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

S. Agata de' Goti, li 2 maggio 1880.

2386 *Il Ricevitore*: MINIERI.

GENIO MILITARE — DIREZIONE TERRITORIALE DI ROMA

Avviso di deliberamento d'appalto.

A termini dell'art. 98 del regolamento 4 settembre 1870 si notifica che l'appalto di cui negli avvisi d'asta del 19 aprile 1880, per i lavori di

Restauro della scuderia F al Castro Pretorio, per l'ammontare di lire 8000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 2 50 per cento.

Si avverte quindi che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo sull'ammontare netto risultante in lire 7800 scade alle ore 4 pomeridiane del giorno 11 maggio corrente mese.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione dovrà presentare apposita offerta in carta bollata da una lira, accompagnata dai documenti prescritti dal succitato avviso d'asta, cioè:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

2° Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a sei mesi, confermato specificatamente per l'opera in appalto dal direttore del Genio militare di Roma, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti d'appalto di opere pubbliche o private;

3° Una ricevuta dalla quale consti che l'aspirante ha depositato presso questa Direzione, ovvero presso l'Intendenza di finanza di Roma, il deposito cauzionale di lire 800 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

Il ribasso dovrà nella scheda essere chiaramente espresso, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi seduta stante dall'autorità presiedente l'asta.

L'offerta può essere presentata a questa Direzione dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle ore 2 alle 5 pomeridiane di tutti i giorni, esclusi i festivi.

Dato in Roma, addì 4 maggio 1880.

Per la Direzione
2387 *Il Segretario*: C. FIORY.

ESATTORIA COMUNALE DI SUTRI

Il sottoscritto esattore fa noto che nel giorno 15 maggio 1880 avrà luogo presso questa Pretura mandamentale la vendita dei seguenti fondi in territorio di Sutri:

Contro Flacchi Ortensio fu Luigi — Seminativo, estensione 13 29, sotto i numeri di mappa 157, 158, per il prezzo di lire 112 20 — Seminativo, estensione 12 94, sotto i numeri di mappa 457, 458, per il prezzo di lire 91 80 — Casa di vani 28, sotto i numeri di mappa 51, 55, per il prezzo di lire 3234 60

Contro il Beneficio di Santa Dolcissima, goduto da Falcinelli Giuseppe fu Andrea — Seminativo, estensione 5 07, sotto i numeri di mappa 532, 533, per il prezzo di lire 483.

Contro Tiberi Domenico fu Giovanni — Casa di 1 vano al secondo piano, sotto il numero di mappa 407|4, per il prezzo di lire 168 60.

Contro Fabrizi Luigi fu Filippo — Vigna e bosco ceduo forte, estens. 10 69, sotto i numeri di mappa 1326, 1330, 1331, per il prezzo di lire 209 40.

Contro Patrizi Paolo fu Vincenzo — Casa di 1 vano al primo piano, sotto il numero di mappa 329|3, per il prezzo di lire 450.

Contro Ventura Matteo fu Luigi — Vigna e bosco ceduo misto, estensione 3 80, sotto i numeri di mappa 1650, 2479, 2828, 2829, 1830, per il prezzo di lire 168 60.

2390 L'ESATTORE.

SOTTOPREFETTURA DI VITERBO

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia che essendo in corso il collaudo dei lavori di costruzione della strada comunale obbligatoria che da Vallerano conduce ai confini di Canepina e Vignanello, tutti coloro che per effetto dell'opera compiuta, e precisamente per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, vantassero crediti verso l'appaltatore di detti lavori, dovranno presentare in questa Sottoprefettura entro 30 giorni dalla data del presente avviso i titoli dei rispettivi crediti, e ciò giusta l'art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, con avvertenza che decorso il detto termine non potranno più giovarsi, per detti crediti, che della procedura ordinaria.

Viterbo, 6 maggio 1880.

2326 *Per il Sottoprefetto*: GANDIN.

AVVISO
(1ª *pubblicazione*)

Con sentenza del 24 febbraio 1880, registrata a Roma il giorno successivo, vol. 90, n. 3104, con lire 13, stata dichiarata provvisoriamente esecutoria nonostante appello e senza cauzione, il Tribunale di commercio di Roma ordinò alla Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi di rimettere al signor Giovanni Battista Lanzavecchia, residente in Torino, i titoli definitivi delle tre azioni della Società stessa, corrispondenti al certificato del libro n. 92 col numero d'ordine 42, andato perduto, cogli utili e benefizi relativi al quinquennio anteriore alla domanda giudiziale, previa la pubblicazione del presente avviso per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino di annunzi giudiziari di Torino, ed a condizione che il certificato provvisorio non sia presentato entro sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione.

Roma, il 5 maggio 1880.

2380 A. Scaparro proc.

AVVISO.

Il sottoscritto, uniformandosi al decreto Ministeriale 7 gennaio 1880, e alle disposizioni contenute nel R. decreto 15 novembre 1865 (articoli 119, 121 e seguenti), deduce a pubblica notizia che, in ossequio alle disposizioni testamentarie del fu senatore cav. Giuseppe Griffoli, ha chiesto di surrogare il casato *Griffoli* a quello *Arrighi*, già *Griffoli*, che prima portava, e che col citato decreto è stato dichiarato doversi farsi la presente pubblicazione.

Lucignano, 10 aprile 1880.

2379 Enea Griffoli.

R. Pretura di Albano Laziale.

Il cancelliere della Pretura suddetta rende noto che con decreto di questo ill.mo signor pretore, in data 29 scorso aprile, venne nominato il sig. Felice Valentini, residente in Nettuno, a curatore della eredità giacente del fu Pio Bramonti, di Nettuno stesso.

Albano Laziale, 3 maggio 1880.

2397 Il canc. G. Isani.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*).

Il giorno 9 giugno 1880, innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale a terzo ribasso del seguente fondo, espropriato in danno del signor Giuseppe Ruggeri del fu Francesco, ad istanza della Ditta Spada e Flamini, e per essa del signor Alessandro Spada del fu Giuseppe, domiciliato in Roma per elezione, in via del Sudario, n. 43, nello studio del procuratore sig. Carlo Boido.

Dominio assoluto ed utile delle due case riunite e formanti un sol corpo, ossia casamento da cielo a terra, posto in Roma, via del Priorato, contraddistinto coi civici nn. dall'11 al 16 inclusive, con rivolta in via delle Marmorelle, ivi distinto coi numeri civici dall'8 al 12 inclusivamente.

L'immobile suindicato sarà venduto in un sol lotto, e l'incanto verrà aperto sul lire 38,936 20.

Roma, 7 maggio 1880.

2405 Boido Carlo proc.

AVVISO.

Si rende pubblicamente noto che a senso dell'art. 663 Codice procedura civile il signor Giuseppe Lucatelli, rappresentato dal sottoscritto, ha fatto in data di oggi istanza al presidente del Tribunale civile di Roma per la nomina di un perito che proceda alla stima dei seguenti fondi, da subastarsi a carico del suo debitore signor Nicola Ferri, cioè:

1. L'utile dominio di terreno vignato, sito in Grottaferrata, vocabolo Borghetto, confinante coi signori Mazzini e Simoncelli, portante il numero di mappa 209.

2. L'utile dominio di terreno vignato e pomato, sito nell'Agro romano, vocabolo Agneloccia, confinante Benossi e Senzacqua, portante il numero di mappa 155.

3. Il secondo piano della casa in Frascati, via Mentana, confinante Benossa e Sagrestia della Cattedrale, portante il numero di mappa 445 sub. 2.

2393 Avv. Cesare Virili proc.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Avviso d'Appalto.

In esecuzione dell'art. 3 del Regio decreto 7 gennaio 1875, n. 2336 (Serie 2ª), devesi procedere all'appalto della rivendita numero 52 nel comune di Roma, via Merulana, nel circondario di Roma, nella provincia di Roma, e del presunto reddito annuo lordo di lire 3436 91.

A tale effetto nel giorno 22 del mese di maggio anno 1880, alle ore 10 ant., sarà tenuta nell'ufficio d'Intendenza in Roma l'asta ad offerte segrete.

La rivendita suddetta deve levare i generi dal magazzino di vendita in Roma, 1º circondario.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle), presso l'Intendenza di Finanza e presso l'ufficio di vendita dei generi di privativa.

L'appalto sarà tenuto colle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto all'uffizio d'Intendenza in Roma.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese sopra carta da bollo da una lira.
2. Esprimere in tutte lettere l'annuo canone offerto.
3. Essere garantite mediante deposito di lire 344, corrispondente al decimo del presuntivo reddito suesposto. Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita consolidata italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno.
4. Essere corredate di un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite nel ripetuto capitolato a favore di quell'aspirante che avrà offerto il canone maggiore, sempreché sia superiore o almeno eguale a quello portato dalla scheda dell'Amministrazione.

Seguita l'aggiudicazione saranno immediatamente restituiti i depositi agli altri aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto fino al momento della stipulazione del contratto e della prestazione della cauzione stabilita dallo articolo 4 del capitolato d'oneri.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni 15 l'offerta di aumento non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'appalto, quella per la inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* o nel giornale della provincia (quando ne sia il caso), le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Roma, il 30 aprile 1880.

2350 *Per l'Intendente*: ROSALBA.

SUNTO DI NOTIFICAZIONE.

A richiesta dell'Amministrazione delle Finanze, io sottoscritto usciere addetto alla R. Corte d'appello di Roma ho notificato, a sensi dell'art. 141 Codice procedura civile, ai signori Pasquale Greco, già ricevitore del Registro di Atina, e Teresa Arenare, vedova di Ruggiero Greco, ambedue di residenza, domicilio e dimora ignoti, la sentenza proferita in loro confronto dalla Corte dei conti nel 6 dicembre 1879, colla quale l'istante Amministrazione fu autorizzata ad espropriare la rendita di lire 75 vincolata a cauzione della Ricevitoria suddetta, fino a concorrenza del suo credito per ettolitri 21 24 di frumento, dipendente da decisione 25 luglio 1878, oltre gli interessi e spese giudiziali.

Roma, 8 maggio 1880.

2389 L'usciere Giuseppe Alessi.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

A mente dell'art. 38 legge sul Notariato, Raffaele Bracone fu Biase, cessionario per istrumento notar de Feo 10 luglio 1879 di Giuseppe Campanella, erede del notaio Michelangelo Campanella, ha domandato lo svincolo della cauzione di lire 850 del detto fu Michelangelo Campanella nel Tribunale d'Isernia, provincia di Molise.

Campobasso, 18 aprile 1880.

2206 Michele avv. De Gaglia.

AVVISO.

Il signor Angelo Ciaffi, di Subiaco, rende noto al pubblico che il suo figlio Eugenio è partito dalla casa paterna con un congruo assegnamento; epperciò diffida chiunque facesse mutui od altri contratti con detto suo figlio che questi solo ne sarà responsabile.

2404 Angelo Ciaffi, di Subiaco.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto 5 settembre 1879, emanato dal Tribunale di Borgotaro, si autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare la traslazione dei certificati numeri 221, 474228, 465137, 465136, per la complessiva rendita di lire 670, non che l'assegno provvisorio n. 12383, per la annualità di lire 4 80, e l'inscrizione dei titoli al portatore per l'annua rendita di lire 75, descritti nella polizza rilasciata dalla Cassa Depositi e Prestiti in Firenze, 2 febbraio 1870, n. 455, intestati Bellentani Sante, già esattore in Traversetolo, Borgotaro e Bedonia, morto il 29 novembre 1868, in favore delli figli minorenni Giovanni e Teresa, domiciliati in Borgotaro, quali unici di lui eredi *ab intestato*.

Borgotaro, 9 aprile 1880.

1946 Murena Luigi tutore.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta.